

dossier

XIX Legislatura

29 ottobre 2025

**17° riunione del Gruppo
di controllo parlamentare
congiunto su Europol
(JPSG)**

Bruxelles, 3-4 novembre 2025



XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

17° riunione del Gruppo di controllo parlamentare
congiunto su Europol (JPSG)

Bruxelles, 3-4 novembre 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA
SERVIZIO STUDI
SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
DELL'UNIONE EUROPEA

N. 146

CAMERA DEI DEPUTATI
SERVIZIO PER I RAPPORTI CON
L'UNIONE EUROPEA

N. 80



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706 2451 - studi1@senato.it - ✉ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 146

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06 6706 5785 – affeuropei@senato.it



SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06 6760 2145 – rue_segreteria@camera.it - ✉ [@CD_europa](https://twitter.com/CD_europa) - europa.camera.it.

Dossier n. 80

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ORDINE DEL GIORNO

INTRODUZIONE.....	1
IL GRUPPO DI CONTROLLO PARLAMENTARE CONGIUNTO (JPSG) SULLE ATTIVITÀ DI EUROPOL	3
Istituzione	3
Composizione	3
Attività di monitoraggio	4
L'AGENZIA EUROPOL.....	7
Mandato	7
Bilancio.....	9
Il futuro di Europol e il rafforzamento del suo supporto nella prevenzione e nel contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani	10
NOMINA DEI MEMBRI DEL FORUM CONSULTIVO.....	15
Il responsabile dei diritti fondamentali.....	15
Il forum consultivo sui diritti fondamentali	16
La procedura di nomina dei membri del forum consultivo.....	17
Principi generali e metodi di lavoro del forum consultivo.....	18
LA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2026 – 2028.....	21
Sezione I – Contesto generale	21
Sezione II – La programmazione pluriennale 2026 - 2028.....	22
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI EUROPOL	27
Quadro normativo.....	27
Relazioni con istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea	28
Rapporti con Paesi terzi e organizzazioni internazionali	28
Scambio di dati personali con parti private	28
Controllo sull'applicazione delle norme per la protezione dei dati	29

AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ DI EUROPOL CONNESSE ALLA GUERRA IN UCRAINA.....33

Raccolta e scambio di informazioni di intelligence 34

Indagini sui crimini di guerra 34

Tratta degli esseri umani 35

Traffico di armi e altri reati connessi alla guerra 35

I SESSIONE - ACCESSO LEGITTIMO AI DATI PER LE AUTORITÀ DI CONTRASTO - NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ37

Il quadro normativo dell'UE vigente 38

Le recenti iniziative dell'UE 39

La questione dello scambio di dati personali tra FRONTEX ed Europol 43

II SESSIONE - DAL TRAFFICO DEI RIFIUTI AL COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE – LA CRIMINALITÀ AMBIENTALE47

I reati ambientali nell'UE 47

Autorità e organismi dell'UE di contrasto ai reati ambientali 48

La direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente 53

JOINT PARLIAMENTARY SCRUTINY GROUP (JPSG) ON THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION (EUROPOL)

**MONDAY,
03 NOV 2025
15:30 – 18:30**

**TUESDAY,
04 NOV 2025
09:30 – 13:00
14:30 – 18:00**

MEETING ROOM:
ANTALL 2Q2

EUROPEAN PARLIAMENT, BRUSSELS



JPSG on EUROPOL

Agenda

17TH MEETING

EUROPEAN PARLIAMENT
NATIONAL PARLIAMENTS



**SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ**

With the support of the Directorate
for Relations with National Parliaments

FINAL DRAFT AGENDA

15:00 – 15:30 ***Troika meeting, PL-CY-EP heads of delegation, meeting held in camera (see separate agenda)***

Monday, 3 November 2025, 15:30 – 18:30

15:30 – 15:40 **Adoption of the agenda and opening remarks**

- Mr. Javier ZARZALEJOS, Co-Chair of the JPSG and Chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament;
- Mr. Konrad FRYSZTAK, Co-Chair of the JPSG and Chair of the Delegation of the Sejm of the Republic of Poland to the JPSG;
- Mr. Kazimierz M. UJAZDOWSKI, Co-Chair of the JPSG and Chair of the Delegation of the Senate of the Republic of Poland to the JPSG;
- Feedback following Troika meeting;
- Report by the JPSG Representatives to the Europol Management Board meeting.

15:40 – 16:00 **Appointment of the members of the Consultative Forum on Fundamental Rights**

16:00 – 18:30 **Europol activities February 2025 – November 2025; presentation of the Europol Draft Multiannual Programming Document 2026-2028 and reply to written contributions by delegations**

- Presentation by Ms. Catherine DE BOLLE, Europol Executive Director;
- Presentation by Mr. Ireneusz SIEŃKO, Chair of the Europol Management Board;
- Followed by an exchange of views.

18:30 – 20:00 ***Dinner reception (JAN 3 Q catering area)***

Tuesday, 4 November 2025, 09:30 – 13:00

09:30 – 11:00 Session on the future of Europol

- Presentation by Mr. Olivier ONIDI, Deputy Director-General in charge of Schengen and Internal Security, DG HOME, European Commission;
- Presentation by Ms. Catherine DE BOLLE, Europol Executive Director;
- Followed by an exchange of views.

11:00 – 12:30 Data Protection

- Presentation by Mr. Wojciech WIEWIÓROWSKI, European Data Protection Supervisor;
- Presentation by Mr. Daniel DREWER, Europol Data Protection Officer;
- Reply by Mr. Jürgen EBNER, Deputy Executive Director of Europol, Governance Directorate;
- Followed by an exchange of views.

12:30 – 13:00 Update on Europol Activities linked to the war in Ukraine

- Presentation by Mr. Jean-Philippe LECOUFFE, Deputy Executive Director of Europol, Operations Directorate;
- Followed by an exchange of views.

13:00 – 14:30 *Lunch reception (JAN 3 Q catering area)*

Tuesday, 4 November 2025, 14:30 – 18:00

14:30 – 15:30 Fundamental Rights Protection

- Presentation by Mr. Dirk ALLAERTS, Europol Fundamental Rights Officer;
- Followed by an exchange of views.

15:30 – 16:45	Scrutiny Session I: Lawful access to data for law enforcement – necessity and proportionality - Presentation by Mr. Jürgen EBNER, Deputy Executive Director of Europol, Governance Directorate; - Presentation by Mr. Olivier ONIDI, Deputy Director-General in charge of Schengen and Internal Security, DG HOME, European Commission; - Followed by an exchange of views.
16:45 – 18:00	Scrutiny Session II: From waste trafficking to trade in protected species – organized environmental crime - Presentation by Mr. Jean-Philippe LECOUFFE, Deputy Executive Director of Europol, Operations Directorate; - Presentation by Mr. Cezary LUBA, Head of the Police Central Bureau of Investigation of Poland; - Followed by an exchange of views.
18:00	Closing remarks

Next meeting of the JPSG on Europol under the Cypriot presidency: 4-5 February 2026, Nicosia.

INTRODUZIONE

L'ordine del giorno e l'articolazione della riunione

In base al programma, la riunione del Gruppo congiunto di controllo parlamentare si articolerà in due grandi fasi.

La prima prevede, dopo gli interventi introduttivi, diversi temi all'ordine del giorno, connessi ad aspetti generali dell'attività di EUROPOL e ad alcuni adempimenti procedurali:

- la **nomina dei componenti del Forum consultivo sui diritti fondamentali** che assisterà Europol nella sua attività;
- la presentazione delle **attività svolte da Europol febbraio a novembre 2025**, seguita da uno scambio di vedute;
- la presentazione della bozza del **Documento di programmazione pluriennale per Europol 2026-2028**.

La seconda fase si articolerà in una prima sessione antimeridiana, durante la quale si procederà ad una presentazione sul **futuro di Europol** e sulla **protezione dei dati** da parte dell'Agenzia, seguite da uno scambio di vedute.

È poi previsto, come nelle ultime riunioni semestrali, un aggiornamento sulle attività di Europol relative alla guerra in **Ucraina**.

La sessione pomeridiana si aprirà con una presentazione sulla **protezione dei diritti fondamentali** da parte dell'Agenzia, seguita da un eventuale dibattito. A seguire si svolgeranno due sessioni di "controllo" su aspetti specifici dell'attività dell'Agenzia in alcuni settori:

- la prima avrà ad oggetto l'**accesso legittimo ai dati** per finalità di contrasto al crimine, alla luce dei **principi di necessità e proporzionalità** (sessione I);
- la seconda riguarderà il contrasto alla criminalità ambientale organizzata, dal traffico di rifiuti al commercio di specie protette (sessione II).

Nel presente dossier, dopo un capitolo introduttivo che illustra mandato e composizione del Gruppo parlamentare di controllo, saranno trattati i singoli temi oggetto delle due fasi della riunione.

IL GRUPPO DI CONTROLLO PARLAMENTARE CONGIUNTO (JPSG) SULLE ATTIVITÀ DI EUROPOL

Istituzione

Il **Gruppo congiunto di controllo parlamentare su Europol** (*Joint Parliamentary Scrutiny Group - JPSG*), che ha avviato i suoi lavori nel 2017, è stato istituito in coerenza con quanto disposto dall'[articolo 88, paragrafo 2](#), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tale disposizione demanda ai regolamenti che disciplinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol la definizione delle **modalità di controllo delle attività** della medesima agenzia **da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali**.

È stato quindi introdotto con il [regolamento](#) (UE) 2016/794 un meccanismo di **controllo** parlamentare che include il **Gruppo congiunto**. Esso esercita, in particolare, un **monitoraggio politico** delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche con riguardo all'impatto di tali attività sui **diritti** e sulle **libertà fondamentali**.

Composizione

Ciascun **Parlamento nazionale** (limitatamente agli Stati membri che partecipano pienamente ad Europol)¹ deve essere rappresentato da un numero di **membri fino a 4**. Nel caso di Parlamenti bicamerali, ciascuna Camera può nominare fino a **due membri**. Il **Parlamento europeo** deve essere rappresentato con un numero massimo di **16 membri**.

[Il regolamento interno](#) del Gruppo, all'articolo 2, stabilisce che i rappresentanti dei Parlamenti nazionali siano **nominati ove possibile per l'intera durata del mandato parlamentare**, alla luce dell'esigenza di assicurare la **continuità e la maturazione di una competenza specifica**.

Il Gruppo è **presieduto congiuntamente** dal Parlamento del Paese che detiene la **Presidenza di turno** del Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo (di norma questa ultima Co-Presidenza è esercitata dal Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni - LIBE del Parlamento europeo).

Si riunisce di norma **due volte l'anno, alternativamente** nel Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE e nel

¹ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento Europol, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Parlamento europeo (a determinate condizioni, sono possibili riunioni straordinarie).

Attività di monitoraggio

Il regolamento Europol prevede che ai fini delle attività di **monitoraggio** del Gruppo:

- a. il **Presidente** del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il **direttore esecutivo** o i loro supplenti **compaiono dinanzi al Gruppo**, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni riguardanti le attività dell'Agenzia, compresi gli aspetti di **bilancio** di tali attività, l'**organizzazione strutturale** e l'eventuale istituzione di **nuove unità** e **centri specializzati**, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza. Il Gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, ove del caso;
- b. il **Garante europeo per la protezione dei dati personali compare dinanzi al Gruppo**, su richiesta di quest'ultimo, a cadenza **almeno** annuale per discutere le questioni generali relative alla **protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche**, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza;
- c. il Gruppo è **consultato** per quanto riguarda la **programmazione pluriennale** di Europol.

Inoltre Europol trasmette al Gruppo, a titolo informativo, tra l'altro, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza:

- le **valutazioni** delle minacce, le **analisi strategiche** e i **rapporti** di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
- le **intese amministrative** concluse ai sensi del regolamento di Europol;
- il documento contenente la **programmazione pluriennale** e il **programma** di lavoro **annuale** di Europol;
- la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol;
- la relazione di valutazione redatta dalla Commissione.

Il Gruppo può redigere **conclusioni sintetiche** sul monitoraggio politico delle attività di Europol e presentarle al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo le trasmette, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e alla stessa Agenzia.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di Europol, il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia può invitare a **partecipare** alle sue riunioni, in veste di **osservatore senza diritto di voto**, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni, compreso, se del caso, un

rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto. In attuazione di tale ultima previsione:

- **due rappresentanti** del Gruppo partecipano come **osservatori non votanti**, per il tempo stabilito dal Gruppo stesso, alle riunioni del Consiglio di amministrazione di Europol;
- **uno dei rappresentanti** deve essere delegato dal **Parlamento europeo** e l'altro dalla delegazione al JPSG del **Parlamento dello Stato che detiene la Presidenza di turno** del Consiglio dell'UE. **Soltanto uno** di essi prende la parola al Consiglio di amministrazione a nome del JPSG. Prima di ciascuna riunione cui sono invitati, i due rappresentanti si accordano pertanto su chi sia **designato** allo scopo. I rappresentanti riferiscono per iscritto al JPSG dopo ogni riunione del Consiglio di amministrazione sui loro principali risultati.

L'AGENZIA EUROPOL

Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, è espressamente prevista dall'[art. 88](#) del Trattato sul funzionamento dell'UE che le affida il compito di “**sostenere e potenziare** l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la **reciproca collaborazione** nella prevenzione e lotta contro la **criminalità grave** che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione”.

Il medesimo articolo, al paragrafo 2, demanda al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante **regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria**, la definizione della struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e dei compiti di Europol. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il [regolamento n. 2016/794](#), successivamente modificato con il [regolamento \(UE\) 2022/991](#).

Europol era entrata in funzione nel 1998 sulla base di una apposita Convenzione del 1995, poi sostituita dalla [decisione 2009/371/GAI](#) del Consiglio, più volte modificata e quindi abrogata e sostituita dal richiamato regolamento 2016/794.

Mandato

Il mandato di Europol, definito dal richiamato articolo [88, paragrafo, 1](#), del Trattato sul funzionamento dell'Ue ([TFUE](#)) e dal regolamento istitutivo, investe le seguenti tipologie di reato: **terrorismo, criminalità organizzata**, traffico di **stupefacenti**, attività di **riciclaggio** del denaro, criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, organizzazione del **traffico di migranti, tratta di esseri umani**, criminalità connessa al traffico di **veicoli rubati, omicidio** volontario e lesioni personali gravi, **traffico illecito di organi** e tessuti umani, **rapimento, sequestro** e presa di ostaggi, **razzismo** e **xenofobia**, **rapina** e **furto** aggravato, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, **truffe** e **frodi**, **reati** contro gli **interessi finanziari dell'Unione**, abuso di informazioni privilegiate e **manipolazione del mercato finanziario**, *racket* ed estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, **falsificazione** di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, **falsificazione** di **monete** e di altri mezzi di **pagamento**, criminalità informatica, corruzione, **traffico illecito di armi**, munizioni ed esplosivi, traffico illecito di **specie animali protette**, traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi, traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita, **abuso** e **sfruttamento**

sessuale, compresi materiale **pedopornografico** e adescamento di minori per scopi sessuali, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

In relazione a queste fattispecie, l'Agenzia funge da:

- centro di **sostegno** per le operazioni di contrasto;
- centro di **informazioni** sulle attività criminali;
- centro di **competenze** in tema di **applicazione della legge**.

Oltre alla raccolta, conservazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni, l'Agenzia può sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri svolgendo attività di **coordinamento**, **organizzazione** e svolgimento di **indagini** e **azioni** operative comuni.

Europol **non applica misure coercitive** nello svolgimento dei suoi compiti, trattandosi di **competenza esclusiva** delle pertinenti **autorità nazionali**.

La decisione in merito a quali siano i **reati** da considerare come **prioritari** compete all'[EMPACT](#), la **piattaforma** di cooperazione multidisciplinare strutturata finalizzata a contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, coordinata dagli **Stati membri** e sostenuta da **istituzioni**, organismi e agenzie dell'UE, in linea con i loro rispettivi mandati.

In tale contesto Europol contribuisce al funzionamento di EMPACT, tra l'altro predisponendo il documento [EU SOCTA](#) (*European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment* (EU SOCTA)), che il Consiglio usa come base per l'individuazione dei **settori criminali ritenuti prioritari**.

Organizzazione

Con sede a L'Aja, la struttura di gestione di Europol consta del **direttore esecutivo** (rappresentante legale dell'Agenzia), di **vicedirettori**, nominati dal Consiglio dell'Ue (nella composizione Giustizia e affari interni) e di un **consiglio di amministrazione**, composto da un **rappresentante di ciascuno Stato membro** e da un rappresentante della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può servirsi di organi consultivi.

Dal maggio 2018 **Catherine De Bolle** è la direttrice esecutiva di Europol. È assistita da tre vicedirettori esecutivi:

- **Jean-Philippe Lecouffe**, dipartimento Operativo;
- **Jürgen Ebner**, dipartimento Governance;
- **Andrei Linta**, dipartimento Capacità.

Europol **referisce** al Consiglio dell'UE Giustizia e affari interni, che è competente per il **controllo in via principale** degli **orientamenti** dell'Agenzia, oltre che, come già detto, per la nomina del **direttore esecutivo** e dei **vice direttori**. Il Consiglio inoltre approva il bilancio dell'Agenzia (parte del bilancio generale dell'Ue) congiuntamente al Parlamento europeo. Ogni anno inoltre il Consiglio trasmette una relazione speciale al Parlamento europeo sull'attività di Europol.

L'Agenzia si è progressivamente dotata di centri **specializzati** in vari settori criminali facenti capo alla **direzione operativa**:

- il Centro operativo e di analisi;
- il Centro per la criminalità **grave ed organizzata**;
- il Centro per la criminalità **informatica**;
- il Centro per il contrasto al **terrorismo**;
- il Centro per i **reati economici e finanziari**.

Europol include infine un [Centro europeo contro il traffico di migranti](#) con il compito di supportare la polizia e le autorità di frontiera degli Stati membri nel coordinamento di operazioni transfrontaliere **anti-traffico**.

Bilancio

In base all'ultimo [bilancio rettificato](#) 2025 riportato sul suo [sito](#), Europol ha disposto di un volume di entrate nel **2025** pari a circa **260 milioni** di euro, registrando un aumento costante di risorse rispetto ai circa **223 milioni** nel **2024** e **213 milioni** nel **2023**.

Per quanto riguarda le uscite, la parte più significativa è costituita dalle spese per l'impiego di **personale** le cui voci principali ammontano a circa **136 milioni di euro**. Le spese per le **attività operative** sono tra l'altro articolate in quelle per le **operazioni** in senso stretto (pari a circa **17,5 milioni di euro**) e quelle per la **tecnologia informatica operativa** che ammontano a circa **53,5 milioni** di euro.

Secondo [bilancio](#) per l'esercizio finanziario 2025, le risorse umane impiegate da Europol nel 2025 consistono in:

- **791 agenti temporanei**, rispetto ai 754 del 2024;
- **260 agenti a contratto**, rispetto ai 255 del 2024;
- **132 esperti nazionali distaccati**, rispetto ai 121 del 2024.

Per le prospettive relative alle risorse finanziarie e umane nei prossimi anni si rinvia alla sezione del dossier sul **Programma pluriennale 2026-2028** dell'Agenzia.

Il futuro di Europol e il rafforzamento del suo supporto nella prevenzione e nel contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani

Il pacchetto di proposte della Commissione europea

Il 28 novembre 2023 la Commissione ha presentato una [proposta](#) di regolamento sul **rafforzamento** della **cooperazione** di polizia in materia di prevenzione, accertamento e indagine del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e sul rafforzamento del **sostegno** di **Europol** alla prevenzione e alla lotta contro tali crimini.

L'iniziativa è stata adottata congiuntamente alla [proposta di direttiva](#) volta ad aggiornare le disposizioni vigenti di **diritto penale** dell'UE, intervenendo in maniera più specifica sulla configurazione del reato di favoreggiamento, chiarendo, tra l'altro, che lo scopo **non** è **criminalizzare** i **cittadini** dei **paesi terzi** per il fatto di essere oggetto di traffico di migranti, né configurare come reato il **prestare assistenza** ai **familiari** o **fornire assistenza umanitaria** o sostegno per le esigenze umane di base a cittadini di paesi terzi in conformità degli obblighi giuridici.

La disciplina mira ad innalzare i **livelli** delle **sanzioni massime** rispetto al quadro giuridico attuale sul favoreggiamento, e ad introdurre la definizione di **reati aggravati** (ad esempio i reati commessi nell'ambito di un gruppo della criminalità organizzata, quelli che causino un danno grave, o che mettano in pericolo la **vita** o la **salute**, o ancora che causino la **morte**) ai quali corrispondono sanzioni penali più severe. Vengono, infine, rafforzate le disposizioni sulla **giurisdizione** in materia, nel tentativo di evitare situazioni in cui nessuno Stato sia in grado di esercitare la **propria giurisdizione** su casi gravi e tragici di traffico di migranti che avvengono, ad esempio, in **acque internazionali**.

Entrambe le proposte sono state oggetto di esame da parte della 4a Commissione permanente del **Senato della Repubblica**, la quale si è espressa in senso favorevole nel contesto della verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Si vedano le sedute [n. 141](#) del 6 marzo 2024 e [n. 159](#) dell'8 maggio 2024.

Presso la **Camera dei Deputati**, la proposta di direttiva è stata esaminata dalla Commissione Politiche dell'UE che l'ha ritenuta conforme al principio di sussidiarietà. Si veda la seduta [n. 273](#) del 20 marzo 2024. La proposta di regolamento è all'esame della I Commissione "Affari costituzionali", ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (avviato il 27 marzo 2024) e della XIV Commissione Politiche dell'Ue ai fini dell'espressione del parere di conformità al principio di sussidiarietà (esame avviato il 14 febbraio 2024).

Oggetto del regolamento

L'oggetto del nuovo regolamento è articolato nei seguenti elementi chiave:

- a. l'**istituzione formale** nel quadro giuridico vigente del (**già operante**) [Centro europeo contro il traffico di migranti](#) nell'ambito di Europol e

l'introduzione di un quadro di *governance* per regolamentarne e sostenerne le attività;

- b. il rafforzamento della **cooperazione** e del **coordinamento** tra gli Stati membri, Europol e altre agenzie dell'Unione;
- c. l'intensificazione dello **scambio di informazioni** tra gli **Stati membri** e con **Europol**;
- d. la fornitura a Europol degli **strumenti necessari** per sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro i reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol;
- e. il rafforzamento della **cooperazione** tra Europol e i **Paesi terzi**.

In particolare, la proposta intende potenziare l'attuale **Centro di Europol contro il traffico di migranti**, creato nel 2016, nelle seguenti aree strategiche:

- rafforzamento del **ruolo di coordinamento** del Centro, sostenuto dagli Stati membri, da Eurojust, Frontex e dalla Commissione stessa. La proposta prevede che il Centro monitori le **tendenze** nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani, produca **relazioni** annuali, **analisi strategiche**, valutazioni delle **minacce** e aggiornamenti situazionali, elaborando attività **investigative** e **operative**;
- **cooperazione tra Agenzie**, in particolare disponendo che il Centro sia supportato da ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Frontex e di Eurojust, distaccati presso Europol. La cooperazione si declina sia sul piano dello svolgimento dei compiti strategici, sia su quello delle attività più propriamente operative. In entrambi i settori la nuova disciplina prevede, tra l'altro, il **coinvolgimento** nelle attività del Centro contro il traffico di migranti anche di un **rappresentante di Frontex**, che ha già un ufficiale di collegamento presso Europol;

In base alla proposta, i compiti operativi del Centro, comprendono:

- il **coordinamento**, l'**organizzazione** e lo **svolgimento** di indagini e azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri;
- il sostegno alle attività di **scambio di informazioni**, alle operazioni e alle indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle **squadre investigative comuni** e alle **task force operative**;
- l'individuazione dei **casi di traffico di migranti** e di **tratta** di esseri umani che potrebbero richiedere la costituzione della task force o di un sostegno operativo avanzato.
- miglioramento della **condivisione delle informazioni**, rafforzando in particolare gli obblighi in tal senso a carico degli Stati membri

relativamente ai dati sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani. In particolare, il nuovo regime disciplina la **trasmissione di informazioni** ad Europol e agli **Stati membri** sui reati relativi al **traffico di migranti** e alla **tratta** di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti. Oltre che ad Europol, **uno Stato membro deve trasmettere tali informazioni** agli Stati membri qualora vi siano motivi obiettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili agli altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione di detti reati o delle relative indagini in tali Stati membri. La disciplina mira a rafforzare in tale ambito anche la cooperazione con Paesi terzi;

- rafforzamento delle **risorse**, impegnando, tra l'altro, gli Stati membri a designare **servizi specializzati** per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, collegati alla piattaforma sicura di scambio di informazioni già impiegata da Europol e dalle autorità nazionali (**SIENA**);
- maggiore sostegno di Europol in termini di **invio di personale**, secondo forme di *task force* operative, e altri strumenti di coordinamento e di supporto analitico, operativo, tecnico e forense agli Stati membri. La proposta prevede l'istituzione di un **gruppo di riserva di esperti nazionali**, da mettere immediatamente a disposizione di Europol per gli interventi negli Stati membri;
- aumento delle **risorse umane e finanziarie** di Europol.

L'accordo provvisorio del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE

Il 25 settembre scorso Parlamento europeo e Consiglio dell'UE hanno raggiunto, al termine dei triloghi, un accordo provvisorio sul testo della proposta, che pertanto dovrà essere confermato dal Parlamento europeo e successivamente dal Consiglio, che così approveranno definitivamente in prima lettura la proposta.

L'accordo pone un accento ulteriore, rispetto alla proposta iniziale, sul **potenziamento della condivisione delle informazioni** tra gli Stati membri ed Europol per migliorare la cooperazione a livello dell'UE. A tal fine, gli Stati membri avranno l'obbligo di rendere accessibili le informazioni a Europol, ad esempio quando partecipano a task force operative o in caso di impiego di Europol nel loro territorio.

L'accordo prevede, inoltre, quale ulteriore misura per migliorare il **coordinamento nella lotta al traffico di migranti e di esseri umani**, che siano condivise con Europol le informazioni pertinenti in merito a tali reati fornite dai **funzionari di collegamento** incaricati dell'immigrazione, che sono funzionari inviati nei paesi terzi dagli Stati membri. Si tratta di un'altra

misura per coordinare meglio la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Altro punto qualificante dell'accordo provvisorio è la scelta di istituire un **Centro europeo contro il traffico di migranti** come **struttura permanente** nell'ambito di Europol per fornire **supporto strategico, operativo e tecnico** agli Stati membri, nonché **assistenza** nell'**identificazione** delle **vittime** della tratta o di altre persone vulnerabili. Inoltre, Frontex ed Eurojust – l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale – dovrebbero distaccare ufficiali di collegamento presso il Centro in linea con i rispettivi mandati.

Infine, per Europol sono previste **risorse umane e finanziarie supplementari (50 unità di personale e 50 milioni di euro)** per lo svolgimento dei **nuovi compiti**.

Al riguardo merita ricordare che, in occasione della riunione del Coreper II dell'8 ottobre, secondo fonti informali il **Governo italiano** e altre 10 delegazioni nazionali avrebbero condiviso le perplessità, espresse anche da altri Stati membri, sulla questione dello stralcio, su decisione unilaterale della Presidenza danese, delle disposizioni relative all'estensione di un anno (dagli attuali 4 a 5) dei contratti del personale e del **mandato della direzione esecutiva**, sostenuta da una netta maggioranza di Stati membri.

NOMINA DEI MEMBRI DEL FORUM CONSULTIVO

Il [regolamento](#) che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) sottolinea - al considerando 76 - che le norme in esso contenute rispettano i diritti fondamentali e che sono osservati i principi sanciti dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), ossia il **diritto alla protezione dei dati di carattere personale** e il **diritto al rispetto della vita privata**, diritti d'altra parte tutelati dagli articoli 8 e 7 della Carta dei diritti e dall'articolo 16 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE).

Il rispetto di tali principi trova ulteriore riscontro nel considerando 50 della medesima disciplina, laddove si sottolinea che **strutture di controllo indipendenti**, trasparenti, responsabili ed efficaci sono essenziali per la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Le modifiche al quadro giuridico di Europol, entrate in vigore nel giugno 2022, hanno ulteriormente ribadito quanto sopra, in particolare secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 5 *bis*, ai sensi del quale, nello svolgimento dei suoi compiti, Europol deve rispettare i diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali.

Il responsabile dei diritti fondamentali

L'articolo 41 *quater* del regolamento Europol stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, su proposta del direttore esecutivo, designi un responsabile dei diritti fondamentali.

Al medesimo articolo si dispone inoltre che il responsabile dei diritti fondamentali può essere un membro del personale Europol, il quale abbia ricevuto una specifica formazione su normative e prassi in materia di diritti fondamentali.

I **compiti** che il responsabile dei diritti fondamentali è tenuto a svolgere sono i seguenti:

- **fornire consulenza**, laddove lo ritenga necessario o su richiesta, su qualsiasi attività di Europol, senza tuttavia impedire o ritardare tali attività;
- **monitorare il rispetto dei diritti fondamentali** da parte di Europol;
- formulare **pareri non vincolanti sugli accordi di lavoro**;
- **informare il direttore esecutivo in merito a eventuali violazioni** dei diritti fondamentali nel corso delle attività di Europol;

- **promuovere il rispetto dei diritti fondamentali** da parte di Europol durante lo svolgimento delle sue attività.

Il responsabile potrà inoltre svolgere qualsiasi altro compito previsto dal regolamento.

Europol deve a sua volta provvedere affinché il responsabile dei diritti fondamentali non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti.

Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce direttamente al direttore esecutivo e prepara relazioni annuali sulle sue attività, che comprendono anche il livello di rispetto dei diritti fondamentali da parte di Europol nello svolgimento dei suoi compiti. Tali relazioni sono messe a disposizione del Consiglio di amministrazione.

Secondo quanto previsto all'articolo 41 *quater* del regolamento Europol, è stata finora pubblicata la [relazione annuale](#) 2023 del responsabile dei diritti fondamentali.

L'articolo 41 *quinquies* prevede un obbligo di **formazione in materia di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali**, anche in relazione al trattamento dei dati personali, per tutto il personale Europol coinvolto in compiti operativi che comportino il trattamento di dati personali. Tale formazione deve essere organizzata in cooperazione con l'[Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali](#) (*European Union Agency for Fundamental Rights - FRA*)² e con l'[Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto](#) (*European Union Agency for Law Enforcement Training - CEPOL*)³.

Il forum consultivo sui diritti fondamentali

Ai sensi dell'articolo 52 *bis* del [regolamento](#) Europol, il **gruppo di controllo parlamentare congiunto delle attività di Europol** (*Joint Parliamentary Scrutiny Group – JPSG*) deve istituire un forum consultivo che lo assista, su richiesta e fornendo una consulenza indipendente, nelle questioni legate ai diritti fondamentali. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto e il direttore esecutivo potranno consultare il forum consultivo in merito a qualsiasi questione attinente ai diritti fondamentali.

Il regolamento dispone altresì che il gruppo di controllo parlamentare congiunto decida in merito alla composizione del forum consultivo, ai suoi

² Vd. il [regolamento \(CE\) n. 168/2007](#) del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

³ Vd. il [regolamento \(UE\) 2015/2219](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL).

metodi di lavoro e alle modalità di trasmissione delle informazioni al forum stesso.

Dando seguito a tale disposizione, nel corso della riunione tenutasi il 18 e 19 febbraio 2024 a Ghent, il gruppo di controllo parlamentare congiunto ha approvato, per consenso, un adeguamento del proprio [regolamento interno](#), con l'inserzione dell' “**Addendum relativo all'istituzione del forum consultivo sui diritti fondamentali**”.

La procedura di nomina dei membri del forum consultivo

Come previsto nell'Addendum di cui sopra, per la nomina dei membri del forum consultivo il JPSG ha lanciato un invito a manifestare interesse rivolto ad agenzie e organismi nazionali e dell'UE, organizzazioni internazionali e intergovernative, nonché al mondo accademico e civile.

L'invito e l'elenco dei richiedenti sono stati pubblicati sulle pagine internet del JPSG (all'interno del sito [web IPEX](#)).

Nella procedura di nomina e nella valutazione di coloro che hanno manifestato interesse, la Troika presidenziale e il JPSG hanno considerato alcuni criteri di selezione: i membri del forum consultivo devono infatti dimostrare di possedere **qualifiche comprovate, conoscenza specialistica o esperienza professionale** nell'ambito dei **diritti fondamentali** e delle attività connesse all'**applicazione della legge**.

La composizione del forum consultivo deve riflettere un ampio raggio di discipline, conoscenze ed esperienze. Deve inoltre tenersi conto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere e della distribuzione geografica.

Nel caso in cui l'adesione sia connessa a un'organizzazione, l'organizzazione interessata deve nominare un rappresentante che partecipi a suo nome al forum entro un mese dalla conferma dell'adesione e deve di conseguenza informarne il Segretariato del JPSG.

I componenti del forum consultivo sono in un numero massimo di 11.

Il JPSG dovrà invitare a partecipare al forum l'[Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali](#).

Il JPSG ha lanciato - con scadenza al 2 settembre 2024 - un invito a manifestare interesse per divenire **membri del forum dal 1° dicembre 2024** fino alla fine del mandato del Parlamento europeo nel **luglio 2029**. La nomina è rinnovabile una sola volta.

Conformemente al regolamento interno del JPSG e all'invito a manifestare interesse, nel corso della riunione del 3 e 4 novembre 2025 presso il Parlamento europeo sarà presentata dalla troika una proposta sulla composizione del forum. Sulla base di tale proposta, il JPSG deciderà per

consenso quali organizzazioni o individui debbano essere membri del forum consultivo.

Sulla base dell'esito del primo ciclo di deliberazioni sull'elenco dei candidati tenutosi presso la riunione della troika a [Varsavia](#) il 3 novembre 2025 e le successive interlocuzioni fra il presidente della Commissione LIBE del Parlamento europeo e la presidenza polacca, con procedura scritta del 20 ottobre 2025 la troika presidenziale ha deciso di proporre al JPSG la nomina a membri del forum consultivo delle seguenti persone:

- Pierre Berthelet
- Monica den Boer
- Stephane Duguin
- Leonore ten Hulsen
- Leonore ten Hulsen
- Thomas Jungbluth
- Arndt Sinn
- Alen Tahiri
- Sarah Tas
- Luca Tosoni
- Thorsten Wetzling

I *curricula vitae* e le lettere motivazionali dei candidati sono disponibili sulla [pagina del sito web IPEX](#) dedicata al JPSG.

Principi generali e metodi di lavoro del forum consultivo

L'Addendum relativo all'istituzione del forum consultivo (FC) contiene indicazioni relative ai metodi di lavoro e ai principi generali che devono orientarne l'azione.

Viene innanzitutto precisato che, nel fornire la propria consulenza al JPSG, il forum dovrà operare secondo i principi di **indipendenza, trasparenza, integrità, rispetto reciproco e consenso**.

Per quanto concerne i **metodi di lavoro** del forum - i quali dovranno da questo essere adottati non più tardi di tre mesi dalla sua istituzione - si dispone che i membri del FC eleggano un **presidente** per un mandato di 5 anni, rinnovabile una volta. I membri potranno anche eleggere un vicepresidente. Il presidente del FC potrà essere invitato alle riunioni del JPSG.

Il FC si riunirà **a distanza**. Potranno essere organizzate anche riunioni in formato fisico o ibrido.

Il JPSG potrà chiedere la consulenza del forum consultivo su **qualsiasi questione relativa ai diritti fondamentali**, nell'ambito del mandato stabilito dal regolamento Europol e delle competenze del JPSG, ma i copresidenti del JPSG dovranno assicurare che il forum consultivo non riceva un numero eccessivo di richieste di consulenza.

I membri del JPSG potranno chiedere una consulenza **per iscritto**. Le richieste scritte saranno trasmesse al forum consultivo dopo che la loro **ammissibilità** sarà stata verificata dai copresidenti del JPSG e ritenuta conforme al regolamento Europol. Anche il **direttore esecutivo di Europol** potrà consultare il forum consultivo in merito ai diritti fondamentali inviando una richiesta scritta al presidente dello stesso.

Il forum consultivo potrà collaborare con il responsabile per i diritti fondamentali di Europol e dovrà approvare un suo **parere per consenso**, fornendolo **per iscritto**, entro **4 settimane** antecedenti la successiva riunione del JPSG. Le risposte saranno pubblicate sul sito *web* di IPEX, rese anonime per quanto riguarda i dati personali.

I membri del forum consultivo presteranno servizio *pro bono*.

Per quanto concerne l'**accesso alle informazioni**, quando il FC sarà consultato dal JPSG o dal direttore esecutivo di Europol, esso avrà accesso alle informazioni o ai documenti relativi ai diritti fondamentali connessi al mandato o alle attività di Europol, conformemente al regolamento Europol e al regolamento interno del JPSG.

Le riunioni del JPSG potranno dare seguito al parere del FC.

LA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2026 – 2028

In base all'articolo 12 del proprio [regolamento istitutivo](#) e agli articoli 32 e 33 del suo [regolamento finanziario](#), il 27 gennaio 2025 il Consiglio di amministrazione di Europol ha approvato una bozza del [documento](#) di **programmazione pluriennale 2026-2028**.

Nella **prima sezione**, il documento offre una panoramica del **contesto politico**, attuale e futuro, che dovrebbe influenzare il lavoro di Europol nei prossimi anni.

La **seconda sezione** fa riferimento alla strategia di Europol “Garantire la sicurezza attraverso i partenariati” ([Delivering Security in Partnership](#)).

La strategia di Europol “Garantire la sicurezza attraverso i partenariati” è stata adottata dal Consiglio di amministrazione di Europol nel 2023. Essa riflette i cambiamenti intervenuti nel panorama criminale europeo e nel contesto politico dall'adozione della precedente strategia di Europol nel 2019, rispondendo a sviluppi quali la pandemia di COVID-19 e la guerra in Ucraina.

La strategia, elaborata a seguito di ampie consultazioni con gli Stati membri e i partner operativi, delinea anche il modo in cui Europol intende incrementare le proprie capacità di sostegno alle indagini complesse e transfrontaliere delle autorità di contrasto.

Sezione I – Contesto generale

Attraverso l'attuazione del suo programma di lavoro annuale 2026, Europol dovrebbe contribuire all'attuazione di diverse politiche dell'Unione europea nel settore della giustizia e affari interni (GAI), come descritto in dettaglio in ciascuna attività specifica.

Il documento evidenzia in particolare che, con l'istituzione della nuova [Commissione europea 2024-2029](#) e una serie di strategie e piani d'azione dell'UE che dovrebbero giungere a conclusione nel 2025, Europol seguirà da vicino l'elaborazione di **nuove strategie dell'UE** e dei relativi piani d'azione, con riferimento ai compiti emergenti che rientrano nel suo mandato, fra cui segnala in particolare:

- la [strategia dell'UE in materia di sicurezza interna](#);
- la [strategia per la lotta alla criminalità organizzata](#);
- la [strategia dell'UE in materia di sicurezza informatica](#);
- l'[agenda dell'UE in materia di lotta al terrorismo](#);
- il [piano d'azione dell'UE sul traffico di armi da fuoco](#);
- la [strategia dell'UE in materia di lotta alla tratta di esseri umani](#);

- la [strategia dell'UE in materia di droga](#).

Sezione II – La programmazione pluriennale 2026 - 2028

Nel documento si rileva come la strategia *Delivering Security in Partnership* abbia aperto la strada a un ulteriore miglioramento nelle attività di Europol, sfruttando al contempo anche le nuove opportunità offerte dalle modifiche introdotte nel 2022 al [regolamento Europol](#), al fine di rispondere meglio alle esigenze operative degli Stati membri e alle minacce alla sicurezza che questi si trovano ad affrontare.

La strategia si basa sulle cinque priorità strategiche della precedente [strategia “Europol 2020+”](#), che rimangono tuttora valide, e aggiunge un'ulteriore priorità volta ad affrontare la crescente complessità della cooperazione fra le autorità di contrasto e a rafforzare il ruolo di Europol nel riunire i partner più rilevanti nella cooperazione internazionale.

Gli **obiettivi strategici** che continueranno a guidare il lavoro dell'Agenzia nel periodo 2026 - 2028 sono indicati di seguito.

1. Fungere da centro per la raccolta di informazioni sulle attività criminali dell'UE, anche per quanto concerne l'acquisizione dei dati.

Per assolvere a tale funzione, Europol dovrà far uso delle [banche dati dell'UE](#), fra cui il sistema di informazione Schengen (*Schengen Information System* - SIS), il sistema di informazione visti (*Visa Information System* - VIS), il sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System* – EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (*European travel information and authorisation system* – ETIAS) e il sistema di gestione delle domande di asilo europeo (Eurodac).

Dovrebbe inoltre fornire supporto per lo scambio di informazioni che coinvolgono archivi nazionali, ad esempio nel contesto del quadro Prüm rinnovato⁴ o attraverso ADEP (*Automation of Data Exchange Processes*) ed EPRIS (*European Police Record Index System*).

2. Fornire un supporto operativo agile e in tempo reale.

Il supporto operativo fornito da Europol alle indagini degli Stati membri si articola in diversi elementi, fra i quali il documento enfatizza l'importanza delle analisi operative, delle competenze

⁴ [Regolamento \(UE\) 2024/982](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia (regolamento Prüm II).

specialistiche e del sostegno nel coordinamento operativo. Viene dunque rilevata la necessità di nuovi investimenti in tali settori.

3. Offrire alle autorità competenti e di polizia una piattaforma per lo sviluppo di strumenti e soluzioni a livello europeo.

Tale ruolo è svolto tramite la [piattaforma Europol per esperti \(Europol Platform for Experts - EPE\)](#) e la piattaforma per esperti della rete operativa (*Operations Network Experts Platform* - ONEP). Tali piattaforme verranno ulteriormente sviluppate in linea con le esigenze degli utenti e gli sviluppi tecnici.

Inoltre, Europol intende, laddove se ne rinvenga l'opportunità e la possibilità, investire in piattaforme che possano contribuire al coordinamento operativo fra i partner. Queste potrebbero anche essere utili per lo sviluppo di capacità congiunte e per la condivisione di competenze e strumenti.

4. Riunire i partner pertinenti per la cooperazione transfrontaliera e l'azione congiunta.

Il sostegno operativo agli Stati membri comporta spesso la facilitazione dei contatti con le forze dell'ordine di paesi terzi, con l'Interpol e altre organizzazioni internazionali e, sempre più spesso, con soggetti privati. Ai fini del coordinamento a livello dell'UE, Europol ritiene indispensabile anche il coinvolgimento delle agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). A tal fine, intende sviluppare in particolare i suoi partenariati con i paesi associati a Schengen, l'Interpol e le principali agenzie GAI come [Frontex](#).

5. Essere all'avanguardia nell'innovazione e nella ricerca in materia di applicazione della legge.

L'[Innovation Lab](#) e la sua connessione con gli Stati membri costituiscono una solida base per l'innovazione e il coordinamento nei prossimi anni. Viene inoltre rilevato che occorrerà esplorare la possibilità di utilizzare strumenti giuridici che consentano il trattamento dei dati personali a fini di ricerca e innovazione.

6. Rappresentare un modello nell'UE per la cooperazione fra le autorità di contrasto.

Il documento sottolinea che la missione operativa di Europol deve distinguersi in tutti gli aspetti del suo lavoro, anche per quanto riguarda le funzioni di supporto interno. La considerazione delle esigenze specifiche del contesto delle attività di contrasto in cui Europol opera sarà una priorità in tutta l'Agenzia, che tenderà a ottimizzare le prestazioni e i risultati.

La tabella mostra gli indicatori chiave di prestazione dell'Agenzia.

Key Performance Indicator	Indicative targets		
	Target 2026	2027	2028
Number of Accepted Contributions by Europol ²⁶			
Number of Operations Supported by Europol			
Number of Operational Task Forces supported by Europol			
Number of Operational Analysis Reports produced by Europol			
Number of Action Days organised/supported by Europol			
Satisfaction with Operational Support delivered by Europol			
Number of Cross Match Reports and SIENA hit notifications produced by Europol			
Number of searches through EIS and QUEST			
Number of SIENA messages exchanged			
Number of Strategic Analysis Reports produced by Europol			
Satisfaction with Strategic Analysis Reports produced by Europol			
Satisfaction with Operational Training delivered by Europol			
Implementation of Audit Recommendations ²⁷			
Vacancy Rate			
% Female staff			
Budget Commitment Rate			
Emissions (CO2) ²⁸			

Risorse umane e finanziarie per gli anni 2026-2028

Il documento include una sezione sulle risorse umane e finanziarie previste per il triennio dal 2026 al 2028.

Viene rilevato che sono previsti numerosi nuovi compiti per Europol, derivanti dalle politiche e dalla legislazione dell'Unione. Tuttavia, nella scheda finanziaria legislativa di tali iniziative non sono state assegnate a Europol risorse aggiuntive: solo alcune risorse sono state previste nel regolamento sull'interoperabilità fra i sistemi di informazione⁵, nel sopra citato regolamento Prüm II e nella proposta legislativa volta a prevenire e combattere il traffico di migranti (quest'ultima in fase di negoziazione).

Il 28 novembre 2023 la Commissione ha presentato la [proposta di regolamento](#) sul rafforzamento della **cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani** e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di [Europol](#) alla prevenzione e alla lotta contro tali reati. La proposta prevede l'istituzione formale e il rafforzamento del già operante [Centro europeo contro il traffico di migranti](#) nell'ambito di Europol e l'introduzione di un quadro di *governance* per regolamentarne e sostenerne le attività nonché il potenziamento della cooperazione e del coordinamento fra gli Stati membri, Europol, altre agenzie dell'Unione e con

⁵ [Regolamento \(UE\) 2019/818](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (*modificato da ultimo nel 2025*).

i paesi terzi. Per approfondimenti, si rimanda alla relativa sezione del presente Dossier.

Sebbene all'Agenzia siano state fornite risorse significative nell'ambito e ai fini dell'attuazione del regolamento Europol modificato, il documento sottolinea che alcuni progetti prioritari avranno un impatto pluriennale importante. Inoltre, le pressioni inflazionistiche che incidono principalmente sui costi del personale, come comunicato dalla Commissione europea il 16 dicembre 2024⁶, dovrebbero comprimere ulteriormente il bilancio esistente nel 2026. Si conclude pertanto che Europol continuerà a non essere in grado di assorbire pienamente i suoi compiti aggiuntivi senza un adeguato incremento delle risorse.

Le richieste di risorse aggiuntive riguardano in particolare cinque progetti ad alta priorità individuati nel 2024, ovvero il regolamento sui servizi digitali ([Digital Services Act](#) - DSA), l'interoperabilità (*Interoperability*), l'istituzione di un secondo centro dati (*Second Data Centre*), la direttiva sullo scambio di informazioni fra le autorità di contrasto⁷ e la tabella di marcia strategica per l'edilizia abitativa (*Strategic Housing Roadmap*).

Una sintesi delle previsioni dell'Agenzia per il periodo 2026 - 2028 è presentata nelle tabelle seguenti:

Human Resources (TA, CA, SNE) ³⁰	Yearly increase	
	2026	2027
Establishment plan (TA) - TOTAL	52	72
<i>Amended Europol Regulation</i>	9	5
<i>Prüm II Regulation</i>	(2)	-
<i>Proposal on a Regulation to prevent and fight migrant smuggling</i>	4	3
<i>Additional agency Request</i>	41	64
Contract Agents - TOTAL	29	6
<i>Proposal on a Regulation to prevent and fight migrant smuggling</i>	9	6
<i>Additional agency Request</i>	20	-
SNE - TOTAL	8	5
<i>Proposal on a Regulation to prevent and fight migrant smuggling</i>	6	3
<i>Additional agency Request</i>	2	2

Financial Resources (€)	Yearly increase	
	2026	2027
TOTAL	43,815,377	52,032,744
<i>Proposal on a Regulation to prevent and fight migrant smuggling</i>	19,679,000	13,456,000
<i>Additional agency Request³¹</i>	24,136,377	38,576,744

⁶ [Budget Circular for 2026](#) – Agency Instructions Ref. Ares (2024)8946927 - 13/12/2024.

⁷ [Direttiva \(UE\) 2023/977](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri.

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI EUROPOL

Quadro normativo

Il [regolamento](#) Europol (ER) reca una specifica disciplina relativa ai **dati personali operativi** trattati al fine di raggiungere gli **obiettivi dell'Agenzia**.

Per **dati personali operativi**, secondo il [regolamento](#) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (EUDPR), a cui l'ER rimanda, si intendono tutti i dati personali trattati da organi o organismi dell'Unione nell'esercizio di attività rientranti nella **cooperazione giudiziaria in materia penale** e nella **cooperazione di polizia** per conseguire gli obiettivi ed eseguire i compiti stabiliti negli atti giuridici che li istituiscono. Nell'ER sono integrate pertanto anche le norme pertinenti stabilite nel regolamento EUDPR. Europol applica tale regolamento anche ai **dati personali amministrativi**.

Il quadro giuridico di Europol in materia di protezione dei dati si basa inoltre sui principi contenuti nella [Convenzione 108](#) del Consiglio d'Europa sulla **protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali**, nonché sulla [raccomandazione](#) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R (87) 15 che disciplina l'**uso dei dati personali nel settore della polizia**.

Per il trattamento dei **dati personali sensibili** che, per loro natura, possono esporre gli interessati a un rischio, è necessario garantire una maggiore protezione, pertanto esso è consentito solo con **garanzie specifiche**.

Appartengono a tale categoria, e devono essere trattati secondo il principio di **proporzionalità e necessità**, i dati che conducono a: l'**origine razziale** o **etnica**; le **opinioni politiche**, le **convinzioni religiose** o di altro genere; l'**appartenenza sindacale**; **dati genetici**; **dati biometrici** al fine di identificare in modo univoco una persona fisica; la **salute** o la **vita sessuale** o l'orientamento sessuale di una persona fisica.

L'ER prevede poi un'ulteriore protezione per **particolari categorie** di interessati, ovvero **vittime**, **testimoni** o altre persone che possono fornire informazioni su reati, o **minori**. In questi casi il trattamento dei dati personali è consentito solo se **strettamente necessario** e **proporzionato** per prevenire o combattere il **crimine**.

Ove sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere **relazioni di cooperazione** con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità di Paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private. Per lo scambio di dati

personali con tali soggetti, con cui Europol può concludere anche **accordi di lavoro**, sono previste disposizioni specifiche.

Relazioni con istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea

Gli scambi di dati personali con istituzioni, organi, missioni, uffici e agenzie istituiti dal TUE e dal TFUE o sulla base di questi ultimi (ad es. quelli di più diretto interesse per le attività di Europol come OLAF, Frontex, CEPOL, Eurojust, EPPO e Commissione europea) sono considerati conformi alla protezione dei dati nella misura in cui lo **scambio di informazioni** sia **necessario e proporzionato** per il legittimo svolgimento dei compiti.

Merita ricordare che Frontex, a seguito di due [pareri](#) emessi il 7 giugno 2022 dal **Garante europeo per la protezione dei dati personali**, ha interrotto di fatto la **condivisione sistematica e regolare di dati personali** con Europol in merito a persone sospette di aver commesso reati transfrontalieri. Secondo **fonti informali**, a seguito dei citati rilievi del GEPD, Frontex è attualmente **abilitata** a trasmettere ad Europol dati personali **esclusivamente** sulla base di **richieste ad hoc** e motivate da parte dell'Agenzia (per approfondimenti v. *infra*).

Rapporti con Paesi terzi e organizzazioni internazionali

Europol collabora con **Paesi terzi e organizzazioni internazionali** al di fuori dell'UE sulla base di **accordi operativi, accordi strategici** e accordi di **lavoro**.

Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali al di fuori dell'UE, Europol può trasferire dati personali a un'autorità di un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo nella misura in cui tale **trasferimento** sia **necessario per lo svolgimento dei compiti di Europol**, sulla base di:

- una **“decisione di adeguatezza” della Commissione**, adottata ai sensi dell'articolo 36 della [direttiva](#) (UE) 2016/680, che constati che il Paese terzo o un territorio o un settore specifico all'interno di tale Paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato;
- un **accordo internazionale** concluso tra l'Unione e il Paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione, ai sensi dell'articolo [218](#) del TFUE, che preveda **adeguate garanzie** in materia di tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;
- un **accordo di cooperazione** concluso, prima del 1° maggio 2017, tra Europol e il Paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione, conformemente all'articolo 25 del [regolamento](#) ER.

Scambio di dati personali con parti private

L'ultima modifica del regolamento Europol ha rafforzato la capacità operativa dell'Agenzia per quanto riguarda la **cooperazione con parti private** e l'analisi e lo scambio di dati personali con parti private. L'ER a determinate condizioni consente a Europol, tra l'altro, di condividere i dati

personali con determinate **parti private** per impedire la diffusione di contenuti *online* relativi al **terrorismo** o all'**estremismo violento** in situazioni di crisi o di materiale *online* relativo ad **abusi sessuali** su **minori**.

Controllo sull'applicazione delle norme per la protezione dei dati

L'applicazione delle norme sulla protezione dei dati da parte di Europol è supervisionata da diversi soggetti e controllata a vari livelli.

Il responsabile della protezione dei dati

Per garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in modo conforme al quadro giuridico applicabile in materia, Europol si è dotato di un *Data Protection Function – DPF* guidata da un *Data Protection Officer* (DPO) **responsabile della protezione dei dati**, nominato dal **consiglio di amministrazione** di Europol.

Il DPF è un punto di contatto iniziale per tutte le questioni relative alla protezione dei dati e lavora a stretto contatto con il personale Europol, offrendo consulenza e orientamenti in linea con le migliori pratiche in materia di trattamento dei dati personali. Il DPO, tra l'altro, garantisce l'applicazione interna dei regolamenti relativi al trattamento dei dati personali, la tenuta di un registro del trasferimento, della trasmissione e della ricezione dei dati personali in conformità al regolamento Europol (ER), nonché di un registro delle violazioni dei dati personali.

Il **responsabile della protezione dei dati**, il cui ruolo ha natura consultiva, **garantisce** l'applicazione del quadro giuridico in materia di protezione dei dati, anche con riferimento al trattamento e allo scambio dei dati tra **Europol e gli Stati membri** dell'UE. In tale ambito il DPF ha accesso a tutti i dati trattati da Europol e a tutti i locali di Europol.

Nel contesto delle sue attività, il DPF ha istituito una **piattaforma di collaborazione online**: la rete di esperti in protezione dei dati di Europol ([EDEN](#)), con l'obiettivo principale di scambiare competenze e migliori pratiche tra le varie parti interessate, dagli esperti delle forze dell'ordine a rappresentanti di soggetti privati, del mondo accademico, e delle ONG.

Il Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD)

Mentre il DPO è parte integrante di Europol, il [Garante europeo della protezione dei dati](#) (GEPD) ha il compito di supervisionare “esternamente” l'agenzia di polizia dell'UE.

Elementi generali

Istituito nel 2004, il GEPD:

- **controlla** il **trattamento** dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'UE allo scopo di assicurare il rispetto delle norme sulla *privacy*;
- è **consulente** per le **Istituzioni** e gli organi dell'UE su tutti gli aspetti del trattamento dei dati personali e delle relative **politiche** e **legislazione**. In particolare fornisce **consulenza** alle istituzioni, agli organi e agli organismi europei in merito alle **nuove proposte legislative** e alle iniziative connesse alla protezione dei dati personali;
- gestisce le **denunce** e **conduce indagini**;
- **collabora** con le **amministrazioni nazionali** dei Paesi dell'UE per assicurare la coerenza nell'ambito della protezione dei dati;
- **controlla** le **nuove tecnologie** che possono influire sulla protezione dei dati.

La carica di Garante ha una durata rinnovabile di **5 anni** ed è esercitata attualmente da **Wojciech Wiewiórowski** (Polonia) nominato il 5 dicembre 2019 con [decisione](#) del PE e del Consiglio. Il suo mandato è scaduto il 5 dicembre 2024, ma sono ancora in corso i negoziati per la nomina del successore.

Da fonti informali si apprende che i negoziati vertono su due ipotesi: la conferma del polacco Wiewiórowski, forte del sostegno del Consiglio, e la nomina dell'italiano Bruno Gencarelli, sostenuto dal Parlamento europeo.

Per svolgere le funzioni correnti il GEPD conta su due sezioni principali: controllo e rispetto delle norme; politica e consultazione.

Ove si ritenga che il proprio **diritto** alla *privacy* sia stato violato da un'Istituzione o da un organo dell'UE, è possibile rivolgersi in prima istanza al **personale dell'UE responsabile del trattamento** dei propri dati nel servizio in cui si ritiene sia stata commessa la violazione. Se i risultati non sono soddisfacenti, è possibile in secondo luogo contattare il **responsabile della protezione dati** dell'istituzione o dell'organo dell'UE che si ritiene abbia commesso la violazione. Se ciò non ha effetto, si può presentare un **reclamo al GEPD** il quale ha il compito di indagare e comunicare agli interessati se concorda con il reclamo presentato e, in caso affermativo, come si sta procedendo a correggere la situazione.

In particolare, quando le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE non rispettano le norme sulla protezione dei dati, il GEPD può utilizzare i seguenti poteri di applicazione conferiti dal [regolamento](#) (UE) 2018/1725:

- rivolgere **avvertimenti** o ammonimenti all'istituzione dell'UE che tratta illecitamente o abusivamente i dati personali;
- ingiungere all'istituzione dell'UE di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i propri diritti (ad esempio, **accedere** ai propri dati);
- imporre un **divieto provvisorio** o definitivo a una particolare operazione di **trattamento** dei dati;

- imporre una **sanzione amministrativa pecuniaria** alle istituzioni dell'UE;
- adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se si è in disaccordo con la decisione del GEPD è possibile deferire la questione alla **Corte di giustizia dell'UE**.

Il monitoraggio su Europol

L'articolo 51 del regolamento Europol prevede, tra l'altro, che **il GEPD compaia dinanzi al Gruppo di controllo parlamentare congiunto**, su richiesta di quest'ultimo, **a cadenza almeno annuale** per discutere le questioni generali relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza.

In particolare, il GEPD ha il compito di **sorvegliare** e assicurare l'applicazione delle norme relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al **trattamento di dati personali** da parte di Europol, e di fornire alla medesima e agli interessati **pareri** su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Più in dettaglio, il GEPD:

- tratta i **reclami**, compie i relativi accertamenti e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- svolge **indagini**, di propria iniziativa o in seguito ad un reclamo, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- **sorveglia e garantisce l'applicazione** da parte di Europol di tutte le norme dell'Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- **consiglia Europol**, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare **prima che adotti regolamentazioni interne** relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
- tiene un **registro dei nuovi tipi di trattamento** che gli vengono notificati;
- procede ad una **consultazione preventiva** sui trattamenti notificatigli.

Infine il GEPD ha il potere di:

- ottenere da Europol **l'accesso a tutti i dati personali** e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;

- **accedere a tutti i locali** in cui Europol svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi sia svolta un'attività in applicazione del regolamento che disciplina tale Agenzia.

Nell'esercizio dei propri poteri, il 17 ottobre 2024, il GEPD ha espresso un [parere](#) di sorveglianza riguardante il progetto di decisione del consiglio di amministrazione di Europol in relazione all'attuazione dell'obbligo giuridico, previsto dall'articolo 27 bis, paragrafo 3, del regolamento Europol, di adottare norme per determinare i termini di conservazione dei dati personali amministrativi.

AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ DI EUROPOL CONNESSE ALLA GUERRA IN UCRAINA

In base alle informazioni riportate sulla pagina dedicata del suo [sito](#), Europol sostiene l'UE e gli Stati membri rispetto a una serie di **minacce criminali** che traggono origine dalla **crisi in Ucraina** a causa dell'invasione russa, tra l'altro con particolare riguardo alla **tragedia umanitaria** che ha spinto un gran numero di profughi a fuggire dal Paese.

In particolare, l'Agenzia è in stretto contatto con gli **Stati membri confinanti** con l'Ucraina (ossia Lituania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Moldavia), impiegando in tali Paesi **esperti e funzionari di sostegno** alle autorità di polizia locali e **squadre operative**, come mostra la mappa sottostante (*Fonte: Europol*).



Raccolta e scambio di informazioni di intelligence

In particolare, con riferimento alla **raccolta e comunicazione di informazioni** di intelligence, Europol:

- collabora attivamente con le forze dell'ordine ucraine tramite l'**ufficiale di collegamento ucraino** presso la sede di Europol, supportando le specifiche richieste di tale ufficio di collegamento;
- raccoglie informazioni ed esegue il monitoraggio operativo degli **estremisti violenti che si recano in Ucraina**, con particolare riguardo alle reti di **comunicazione**, al **finanziamento** o al **reclutamento**;
- risponde alle richieste operative (anche da parte di **Ucraina e Moldavia**) per rimuovere specifici **canali di Telegram** utilizzati per la **disinformazione filo-russa** e per la diffusione di **notizie false** (in particolare tramite le unità EC3 e EU Internet Referral Unit);
- ha sostenuto l'attivazione del **protocollo di risposta** alle emergenze delle forze dell'ordine per i principali **attacchi informatici transfrontalieri**;
- garantisce un monitoraggio rafforzato delle **minacce informatiche** attraverso contatti permanenti con gli Stati membri, la Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) e il monitoraggio *open source*.

Indagini sui crimini di guerra

Per quanto riguarda il sostegno alle **indagini sui crimini di guerra**, l'Agenzia ha avviato un [Progetto analitico](#) sui **crimini internazionali fondamentali** e ha istituito una *task force* operativa di esperti per assistere le indagini condotte dall'Ucraina, da altri Paesi e dalla **Corte penale internazionale**, sui crimini di guerra commessi in Ucraina.

In particolare, Eurojust fornisce supporto legale, logistico, finanziario e analitico alla squadra. Dal marzo 2022, l'Agenzia ha ospitato 19 riunioni di coordinamento della squadra e di altre autorità nazionali che stanno indagando su presunti crimini internazionali fondamentali commessi in Ucraina.

In tale contesto, merita ricordare che il 25 aprile 2023, il giudice **Piotr Hofmański**, **Presidente della Corte penale internazionale (CPI)**, e **Catherine De Bolle**, **direttore esecutivo di Europol**, hanno firmato un accordo di lavoro, recante un quadro giuridico per rafforzare la cooperazione, lo scambio di informazioni, conoscenze, esperienze e competenze. Inoltre, secondo il [comunicato stampa](#) della stessa Agenzia, Europol è entrata a far parte della **squadra investigativa comune** ("**joint investigation team**" o "**JIT**") sui presunti **crimini internazionali di base** commessi in Ucraina: i procuratori generali dei Paesi partner e la stessa De Bolle hanno firmato il

relativo accordo il 5 ottobre 2023, durante la **17a riunione del Forum consultivo dei procuratori generali presso Eurojust**.

Si ricorda che il JIT è stato istituito il 25 marzo 2022 da Lituania, Polonia e Ucraina con il sostegno di Eurojust. Il 31 maggio 2022, Estonia, Lettonia e Slovacchia sono diventate membri, seguite dalla Romania il 13 ottobre 2022. Il 3 marzo 2023, le sette autorità nazionali della squadra hanno firmato un **memorandum d'intesa** con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Eurojust, l'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale (CPI) e ora Europol partecipano alla squadra.

In linea con il suo mandato, **Europol** fornirà **supporto analitico e forense** ai membri della squadra e sosterrà la **raccolta** e l'**analisi di dati** ottenuti legalmente da *social media*, le trasmissioni televisive e radiofoniche (la c.d. "Open Source Intelligence" o "OSINT").

Tratta degli esseri umani

Nel settore della **lotta alla tratta di esseri umani**, Europol ha istituito un **posto di comando virtuale** dedicato a tale crimine per facilitare lo scambio operativo in tempo reale tra **Ucraina, Romania, Austria, Ungheria, Germania, Repubblica slovacca, Moldavia e Polonia**, nonché un **gruppo temporaneo** di gestione delle attività sulla tratta degli esseri umani per discutere di questioni operative e rafforzare la cooperazione con le ONG del settore affidabili.

Traffico di armi e altri reati connessi alla guerra

Riguardo le attività criminali favorite dallo scenario di guerra, oltre alla stretta collaborazione con l'Ucraina per ridurre il rischio di **traffico di armi** durante (e dopo) la guerra, l'Agenzia ha lanciato, tra l'altro, l'operazione OSCAR volta a effettuare un controllo incrociato degli **elenchi** delle **sanzioni** dell'UE con i dati operativi disponibili, a identificare i collegamenti con la criminalità organizzata e il **riciclaggio di denaro**, e a sostenere il rintracciamento e il sequestro dei **beni criminali**.

In questo ultimo ambito, Europol collabora altresì con la *task force* istituita dalla Commissione europea "*Freeze and Seize*", che mira a garantire il **congelamento** e la **confisca** effettivi dei beni di individui e di enti sottoposti a sanzione. Inoltre, sostiene anche il [Piano](#) comune anti-tratta per l'Ucraina, la [Piattaforma di solidarietà](#) e le riunioni del [Piano](#) di preparazione alla migrazione e alle crisi dell'UE.

Per ulteriori informazioni sull'attività svolta dalle Agenzie dell'UE che cooperano nell'ambito della **Rete di Agenzia di Giustizia e Affari interni** si rimanda alla [quarta relazione congiunta](#), relativa al periodo febbraio 2024-

febbraio 2025, che illustra in dettaglio il lavoro svolto dalle Agenzie a sostegno delle autorità ucraine.

Per quanto riguarda l'attività di **Europol**, la relazione ricorda che a metà febbraio 2025 l'Agenzia ha sostenuto un'**operazione guidata dalle autorità nazionali moldave e ucraine**, mirata a individuare persone sospettate di aver partecipato alla guerra di aggressione contro l'Ucraina come **mercenari del Gruppo Wagner** e che **tre sospetti sono stati arrestati in Moldavia**.

I SESSIONE - ACCESSO LEGITTIMO AI DATI PER LE AUTORITÀ DI CONTRASTO - NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ

Le Istituzioni dell'UE hanno in più occasioni affrontato la questione dell'**intercettazione legale** da parte delle forze dell'ordine di **contenuti** e **metadati** delle comunicazioni di persone o organizzazioni sotto indagine alla luce della maggiore complessità che essa sta assumendo a causa dei rapidi **progressi tecnologici**.

La diffusione dei servizi di messaggistica e lo sviluppo delle reti 5G garantiscono infatti una maggiore **privacy** e **sicurezza**, anche grazie a strumenti come la **crittografia**.

Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, tra il **60 %** e l'**80 %** delle applicazioni di messaggistica è cifrato da punto a punto, compresi i prestatori tradizionali come WhatsApp, Messenger, Signal e iMessage, mentre l'uso degli SMS e delle chiamate telefoniche tradizionali è in drastico calo a livello mondiale.

Si pone quindi il problema di bilanciare la tutela di diritti fondamentali, come il diritto alla riservatezza, con le esigenze di accertamento di condotte penalmente rilevanti, connesse tra l'altro alla tutela della sicurezza pubblica.

Si tratta di una questione particolarmente complessa a livello UE per via, tra l'altro, della **frammentazione** delle normative nazionali.

Come osserva Europol nella sua [valutazione](#) sulle minacce della criminalità grave e organizzata (**SOCTA**) per il 2025, queste forme criminalità lasciano quasi tutte una **traccia digitale**. Di conseguenza, circa l'**85 per cento** delle indagini penali si fonda su **prove elettroniche**. Tra il **2017** e il **2022**, inoltre, le **richieste di dati ai fornitori di servizi** sono **triplicate**, a conferma della crescente importanza degli elementi digitali nelle attività investigative.

Tuttavia, spesso prove fondamentali rimangono comunque **inaccessibili** per diversi motivi:

- i dati sono **crittografati** oppure vengono **cancellati** dai fornitori di servizi entro pochi giorni, in conformità con i loro obblighi di tutela dei dati personali e della privacy o per esigenze commerciali;
- non possono essere ottenute a causa di **conflitti di legge** tra giurisdizioni, poiché i diversi Paesi hanno normative differenti in materia di accesso ai dati, rendendo difficile acquisire quelli archiviati all'estero;
- non possono essere **recuperate** dai dispositivi sequestrati durante le indagini penali;
- non possono essere **analizzate** in modo **efficace e legittimo** a causa della mancanza di tecnologie adeguate o di risorse umane sufficienti

per filtrare e analizzare grandi quantità di dati sequestrati senza violare il quadro giuridico dell'UE e degli Stati membri.

Nei prossimi paragrafi della presente scheda si riporta una breve panoramica del quadro normativo vigente a livello dell'UE, per poi passare alle più recenti iniziative politiche dell'Unione sull'accesso ai dati da parte delle autorità di contrasto. In particolare, verrà illustrata la Tabella di marcia per un accesso legale ed efficace ai dati da parte delle forze dell'ordine, parte della recente strategia "Protect UE" (su cui vd. infra). Infine si analizzerà, alla luce degli ultimi sviluppi, la questione dello scambio di dati tra Europol e Frontex.

Il quadro normativo dell'UE vigente

A partire dalla risoluzione del Consiglio del 1995 sull'intercettazione legale delle comunicazioni il quadro normativo dell'UE in materia si è evoluto significativamente nel corso degli anni, attraverso l'adozione di norme di ampia portata, che stabiliscono le **condizioni generali** di legalità delle **intercettazioni**.

In particolare, le intercettazioni sono soggette alle regole generali sulla protezione dei dati e sulle comunicazioni elettroniche, tra cui:

- il [regolamento](#) (UE) 2016/679 (GDPR), che stabilisce i **principi fondamentali** per il trattamento dei dati personali, tra cui la **liceità**, la **trasparenza**, la **riservatezza** e la **limitazione delle finalità**. Sebbene la sua applicazione possa essere soggetta a determinate restrizioni, il trattamento dei dati deve sempre essere configurato in modo da rispettare il **diritto fondamentale alla protezione dei dati e alla privacy**;
- la [direttiva](#) (UE) 2016/680 (Direttiva sulla protezione dei dati per fini di contrasto), che stabilisce **regole specifiche** per il trattamento dei dati personali da parte delle **autorità pubbliche competenti per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati**, nonché per l'esecuzione di sanzioni penali e da parte di altri organismi che esercitano tali poteri;
- la [direttiva](#) 2002/58/CE (Direttiva ePrivacy), che contiene norme relative alla **tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche**;
- la [direttiva](#) (UE) 2018/1972 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche), definisce un **quadro regolatorio** per le reti e i servizi di comunicazione elettronica all'interno dell'UE, soggetti a un **regime generale di autorizzazione**.

Per maggiori approfondimenti sul quadro giuridico dell'UE vigente si rinvia alla relativa [pagina web](#) del Parlamento europeo.

Merita segnalare, infine, l'adozione del più recente [regolamento](#) (UE) 2023/1543 relativo agli **ordini europei di produzione** e agli **ordini europei di conservazione di prove elettroniche** nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.

In sintesi, il regolamento consente alle autorità giudiziarie nazionali coinvolte in procedimenti penali sia di ordinare ai prestatori di servizi nell'UE di produrre o conservare prove elettroniche ovunque siano localizzati i dati sia di velocizzare l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche ed evitarne la cancellazione.

Le recenti iniziative dell'UE

La Tabella di marcia 2025 per un accesso ai dati legittimo ed efficace

Sulla scorta delle sollecitazioni contenute nelle [conclusioni](#) del Consiglio del dicembre 2024, il 24 giugno 2025 la Commissione ha presentato la [Tabella](#) di marcia per un **accesso ai dati legittimo ed efficace** a fini di applicazione della legge.

Si ricorda che la Tabella era anche stata annunciata nella [Strategia](#) “Protect EU”, presentata l'11 aprile 2025, che integra la strategia per l'**Unione della preparazione** e il **Libro bianco sulla difesa europea**, formando, insieme al futuro scudo europeo per la democrazia, un **quadro generale per un'UE sicura, protetta e resiliente**. La strategia si pone diversi obiettivi e azioni fondamentali, quali, tra l'altro, una nuova governance europea nella sicurezza interna, nuove modalità di condivisione delle informazioni d'intelligence che aumentino la capacità di anticipare le minacce alla sicurezza (per ulteriori informazioni si rinvia alla relativa [pagina web](#) della Commissione europea).

Nella Tabella di marcia si specifica che per essere **legittimo**, l'accesso ai dati deve essere **necessario, proporzionato** e rispettare i **diritti fondamentali**, in particolare garantendo una protezione adeguata della privacy e dei dati personali. Deve inoltre basarsi su norme **chiare, precise e accessibili**, stabilite dalla legge, soggette a **meccanismi di controllo indipendenti** e con **rimedi effettivi** a disposizione degli individui che abbiano subito un accesso ai propri dati. Ciò chiarito, vengono delineate una serie di azioni fondamentali che la Commissione si impegna a portare avanti in quest'ambito:

- proporre misure per **migliorare l'efficienza delle richieste transfrontaliere** di intercettazione legale attraverso gli strumenti esistenti, valutando fra l'altro la necessità di rafforzare ulteriormente l'**ordine europeo di indagine** (entro il 2027).

L'[ordine europeo di indagine](#) è una decisione giudiziaria, emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di un paese dell'UE, che richiede a un altro paese dell'UE di eseguire una o più misure investigative specifiche al fine di ottenere prove;

- vagliare misure volte a creare **condizioni di parità** per tutti i tipi di prestatori di servizi di comunicazione nell'esecuzione degli obblighi di intercettazione legale;
- determinare l'**approccio più efficiente** per far fronte ai prestatori di servizi di comunicazione non cooperativi;
- sostenere la diffusione di capacità di **condivisione sicura** delle informazioni tra gli Stati membri, Europol e altre agenzie di sicurezza (dal 2026 al 2028).

La Tabella di marcia invita altresì gli Stati membri ad attuare misure di **intercettazione legale transfrontaliera**, basandosi su meccanismi esistenti quali l'**ordine europeo di indagine** (vd. supra) e gli **accordi bilaterali e multilaterali**. Inoltre, nell'ambito del recupero di prove dai dispositivi sequestrati nel corso delle indagini, la Commissione, con il sostegno di Europol, intende:

- coordinare un'**analisi dei divari e delle esigenze** in materia di ricerca, sviluppo, manutenzione dell'implementazione e adozione di soluzioni tecniche comuni per l'informatica forense entro il secondo trimestre del 2026;
- continuare a sostenere lo **sviluppo di soluzioni tecniche** per l'informatica forense attraverso adeguati meccanismi di finanziamento e coordinamento;
- sostenere gli Stati membri e le autorità responsabili degli appalti nella realizzazione di acquisti congiunti di **licenze** per strumenti di informatica forense (entro il secondo trimestre del 2027), iniziando con una fase pilota.

In questo contesto, la Commissione invita altresì **Europol a sviluppare e promuovere** ulteriormente il proprio archivio di strumenti al fine di consentire alle autorità di contrasto di accedere a strumenti digitali non commerciali (a partire dal terzo trimestre del 2025).

Nell'ambito della decifrazione dei dati, infine, il documento preannuncia l'elaborazione di una **tabella di marcia tecnologica** in materia di cifratura (nel secondo trimestre del 2026) e il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di nuove capacità di decrittazione per dotare Europol di capacità di strumenti di prossima generazione (dal 2030).

La Tabella di marcia include tra le altre azioni fondamentali anche la preparazione di una **valutazione d'impatto** al fine di aggiornare, laddove opportuno, le norme dell'UE in materia di **conservazione dei dati**.

La proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori

Tra le iniziative dell'UE finalizzate, tra l'altro, a migliorare l'accesso ai dati digitali, indipendentemente dalla loro ubicazione, per indagare e perseguire i reati, anche commessi *on-line*, si segnala la [proposta](#) di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori (COM(2022)209). In particolare la proposta, che ha una finalità spiccatamente preventiva, prevede:

- a. obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di **ridurre al minimo il rischio** che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di abuso sessuale su minori online;
- b. obblighi a carico dei prestatori di servizi di *hosting* e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di **rilevare e segnalare** i casi di **abuso sessuale** su minori *online*;
- c. obblighi a carico dei prestatori di servizi di *hosting* di **rimuovere il materiale pedopornografico** dai loro servizi o di disabilitarne l'accesso;
- d. obblighi a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet di **disabilitare l'accesso** al materiale pedopornografico;
- e. l'istituzione dell'**Agenzia** dell'UE per la **prevenzione** e la **lotta** contro l'**abuso sessuale** sui minori, ossia il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori.

Sulla proposta di regolamento si è già formata la posizione negoziale del Parlamento europeo il 22 novembre 2023. Si è invece in attesa di una posizione comune in seno al Consiglio.

Il progetto SIRIUS di Europol ed Eurojust

Uno degli strumenti di cui si avvale Europol, in collaborazione con Eurojust (l'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale), per affrontare la complessità e la quantità di informazioni presenti online, è costituito dal [progetto](#) “SIRIUS”, un progetto finanziato dall'UE che aiuta le autorità di polizia e giudiziarie ad accedere a prove elettroniche transfrontaliere nel contesto di indagini e procedimenti penali.

Secondo quanto riportato nella tabella di marcia per l'accesso ai dati (vd. Supra) SIRIUS è diventato una importante fonte di informazioni per consentire alle autorità di contrasto e giudiziarie di accedere alle prove elettroniche conservate da prestatori di servizi online con sede in paesi terzi.

La piattaforma SIRIUS conta oltre **8 mila** membri delle comunità di contrasto e giudiziarie, che rappresentano **47 paesi** in tutto il mondo, e ha sostenuto direttamente quasi **70 operazioni di polizia**.

Secondo la Tabella di marcia, Europol ed Eurojust dovrebbero utilizzare il progetto SIRIUS per sviluppare, in cooperazione con il settore privato, un catalogo dei dati che i servizi di comunicazione elettronica trattano legittimamente per i loro fini commerciali.

Ad avviso della Commissione ciò potrebbe contribuire ad aiutare le autorità competenti a individuare i dati che possono essere disponibili per le loro richieste di accesso legittimo, a individuare i prestatori di servizi pertinenti e a orientare meglio le richieste di accesso legittimo, riducendo così tempo e costi sia per le autorità pubbliche sia per i prestatori di servizi.

Per ulteriori approfondimenti sulle attività portate avanti grazie al progetto SIRIUS si consulti la dedicata [pagina web](#) di Europol.

Altre iniziative precedenti

Già nel 2019 il Consiglio nelle sue [conclusioni](#) sull'importanza del 5G per l'economia europea e sulla necessità di mitigarne i rischi per la sicurezza aveva sottolineato la necessità di affrontare le potenziali sfide per le forze dell'ordine derivanti dal dispiegamento delle reti e dei servizi 5G, incluso l'ambito dell'intercettazione legale.

Due anni dopo, il Consiglio ha [approvato](#) la **creazione** di un gruppo permanente dei **capi delle unità europee** per l'intercettazione legale (HoLI), basandosi sulle precedenti collaborazioni tra autorità di contrasto in materia di 5G.

Il [Documento](#) programmatico di Europol per il triennio 2025-2027 include, tra gli obiettivi e le azioni dell'Agenzia per il 2025, la **presidenza e il coordinamento dei lavori del gruppo HoLI**.

Anche la Commissione europea ha assunto iniziative in tale settore, in particolare quando nel **2023** ha istituito un [Gruppo di alto livello \(High-Level Group, HLG\)](#) sull'accesso ai dati per un'efficace attività di contrasto, il cui compito era formulare raccomandazioni per l'ulteriore sviluppo delle politiche dell'UE volte a migliorare e potenziare l'accesso ai dati.

Le [raccomandazioni](#), presentate nel 2024, sono suddivise in tre categorie principali:

1. **rafforzamento delle capacità,**
2. **cooperazione con il settore industriale e la standardizzazione,**
3. **misure legislative.**

Il [rapporto finale](#), successivamente pubblicato nel novembre 2024, approfondisce le raccomandazioni, ne illustra le motivazioni e il contesto, e spiega come possano essere **attuate operativamente**.

Infine, nelle già citate [conclusioni](#) del 2024 sull'accesso ai dati per un'efficace attività di contrasto, il Consiglio dell'UE ha ricordato di aver discusso le raccomandazioni dell'HLG, accogliendole **favorevolmente**.

Il Consiglio ha inoltre esortato le **istituzioni**, gli **organismi** e le **agenzie dell'UE**, nonché gli **Stati membri**, a tenere in considerazione il prezioso contributo

dell'HLG nello sviluppo e nell'attuazione di azioni concrete, e a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli stakeholder per garantire un accesso ai dati efficace e conforme alla legge da parte delle autorità giudiziarie e di contrasto.

La questione dello scambio di dati personali tra FRONTEX ed Europol

La **cooperazione interagenzie dell'UE**, finalizzata a facilitare la circolazione dei dati a scopi preventivi e di contrasto alla criminalità, è essenziale anche per supportare l'attività delle autorità di polizia e giudiziarie dei singoli Stati membri.

In questo contesto ha assunto particolare rilevanza l'interruzione della condivisione sistematica e regolare di dati personali tra **Frontex** ed **Europol** con un potenziale impatto nel contrasto a forme gravi di criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti e la tratta di persone.

La sospensione è stata determinata da due pareri emessi il 7 giugno 2022 dal **Garante europeo per la protezione dei dati personali** nei confronti di due decisioni del Consiglio di amministrazione di Frontex del dicembre 2021 (68/2021 e 69/2021).

Frontex ha deciso unilateralmente, per effetto di tali pareri, di essere abilitata trasmettere ad Europol dati personali **esclusivamente sulla base di richieste ad hoc** e motivate in modo dettagliato e circostanziato.

Pertanto, secondo fonti informali, Frontex avrebbe respinto alcune richieste da parte di Europol, ritenute non conformi ai criteri di stretta necessità e proporzionalità. Tra queste, ad esempio, una generica richiesta di dati attinenti ai flussi migratori che si muovono lungo la rotta dell'Africa occidentale verso le isole Canarie.

La possibilità di scambiare dati personali tra Frontex ed Europol è prevista nei Regolamenti istitutivi delle due agenzie, che ne demandano le modalità concrete ad accordi di lavoro stipulati tra le agenzie stesse, previa autorizzazione della Commissione europea ed a seguito del parere del Garante Europeo per la Protezione dei Dati Personali (art. 68 del [regolamento](#) (UE) 2019/1896, cd "Regolamento Frontex"). In ogni caso, secondo l'art. 90 del Regolamento Frontex, l'Agenzia può scambiare dati personali operativi solo nel caso in cui tale scambio sia "strettamente necessario", per lo svolgimento del mandato di Europol.

I **due pareri** del Garante europeo avanzavano numerosi rilievi critici sul rispetto da parte di Frontex delle norme UE per il trattamento dei dati personali. In particolare, il primo parere riguardava le norme interne di Frontex applicabili a tutte le sue attività di trattamento dei dati personali. Il secondo concerneva le attività di trattamento dei dati personali di Frontex relative all'identificazione di sospettati coinvolti in crimini transfrontalieri.

Successivamente, tra settembre e novembre 2022, facendo anche seguito a numerose sollecitazioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una indagine su Frontex, anche attraverso ispezioni nella sede dell'agenzia.

Il 5 dicembre 2024 il Garante europeo ha concluso l'indagine adottando nei confronti di Frontex una **decisione di censura** - la sanzione meno grave - proprio in ragione della tempestiva interruzione dello scambio sistematico di dati con EUROPOL.

Per adeguarsi alle raccomandazioni del Garante Europeo della Protezione dei Dati e delle sue raccomandazioni, **Frontex ed Europol hanno avviato i negoziati per stipulare un protocollo di scambio di informazioni** conforme alla normativa europea sui dati personali.

Una prima bozza di accordo tra le due agenzie è stata condivisa nello scorso agosto. Non sono stati indicati tempi certi per la stipulazione, nonostante reiterate richieste in tal senso avanzate dalla delegazione della Camera in occasione delle riunioni del Gruppo parlamentare di controllo su Europol e delle visite presso le sedi di Frontex ed Europol.

Al riguardo merita ricordare che il **16 gennaio 2025** è stata presentata alla Commissione europea un'**interrogazione a risposta scritta** avente il seguente oggetto: "la necessità di migliorare la condivisione delle informazioni tra Frontex ed Europol". L'11 marzo 2025 è pervenuta la **risposta scritta** della Commissione europea, che ha osservato che "le norme esistenti non precludono la competenza delle due Agenzie a scambiare dati, compresi i dati personali operativi, e infatti questa e altre forme di cooperazione interagenzie sono già previste nei rispettivi regolamenti". Inoltre, nella sua risposta la Commissione specifica che "la cooperazione tra agenzie, in particolare tra Europol e Frontex, è anche uno dei principali obiettivi della proposta della Commissione sul "rafforzamento della cooperazione di polizia in relazione alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e sul rafforzamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, nonché sulla modifica del regolamento (UE) 2016/794), attualmente in discussione al Parlamento europeo".

A seguito della 16esima riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol (JPSG), l'**On. Kelany**, in qualità di componente della delegazione della Camera dei deputati italiana al JPSG, ha presentato un'**interrogazione scritta** ad Europol in merito alle iniziative che l'Agenzia intende assumere (o ritiene comunque necessarie) affinché lo scambio dei dati personali di soggetti sospettati di aver commesso reati transfrontalieri (in particolare connessi alla immigrazione illegale) riprenda in maniera sistematica e regolare.

Il **4 agosto 2025** è pervenuta la [risposta scritta](#) da parte dell'Agenzia, la quale ha precisato che i negoziati tra Europol e Frontex in merito a un possibile accordo sulla questione sono ancora in corso, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi dall'inizio del 2025. È stato inoltre confermato che, nelle more della conclusione dell'accordo, Frontex continua a trasmettere le informazioni rilevanti sulla base di una richiesta specifica da parte di Europol. Infine, è stato riferito che, negli ultimi cinque anni (con dati aggiornati a fine luglio 2025), Europol ha elaborato un totale di 1.388 casi di sospetti segnalati da Frontex.

È stata altresì presentata sul medesimo tema anche un'[interrogazione](#) urgente alla Commissione europea da parte degli eurodeputati Fidanza, Ciriani, Procaccini e Milazzo (ECR). Il 14 luglio è pervenuta risposta scritta della Commissione, consultabile al seguente [link](#).

II SESSIONE - DAL TRAFFICO DEI RIFIUTI AL COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE – LA CRIMINALITÀ AMBIENTALE

I reati ambientali nell'UE

La criminalità ambientale è ritenuta una delle attività più redditizie della criminalità organizzata mondiale, con ripercussioni enormi non solo sull'ambiente, ma anche sulla salute umana.

Fonte: Consiglio dell'UE



Secondo l'inquadramento fornito dal Consiglio, i reati ambientali comprendono:

- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento impropri dei **rifiuti**;
- l'emissione o lo scarico illeciti di **sostanze nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo**;
- l'uccisione, la distruzione, il possesso o il commercio di **specie animali o vegetali selvatiche protette**;
- il commercio illecito di **sostanze che riducono lo strato di ozono**.

Secondo i [dati](#) forniti del Consiglio (risalenti al 2023), la criminalità ambientale è la **terza attività criminale al mondo**, cresce a un **tasso del 5-7%** l'anno e provoca perdite per 110-280 miliardi di dollari ogni anno.

Secondo quanto riferito da [Europol](#), in base a uno studio del 2011, tre delle dodici attività criminali transnazionali più redditizie sono legate ai reati ambientali. Fra queste figurano il traffico illecito di:

- **fauna selvatica** (valore annuo stimato: da 7,8 a 10 miliardi di dollari);
- **legname** (valore annuo stimato: 7 miliardi di dollari);
- **pesce** (valore annuo stimato: da 4,2 a 9,5 miliardi di dollari).

Complessivamente, il valore annuo dei reati ambientali transnazionali è stimato fra i 70 e i 213 miliardi di dollari.

A contribuire alla diffusione dei reati ambientali concorrono alcuni fattori significativi, fra cui la **debolezza dei meccanismi istituzionali e legislativi** e le **carenze normative e di applicazione** (si rinvia per approfondimenti allo [studio](#) del Parlamento europeo in materia).

Come ulteriore elemento di diffusione della criminalità ambientale, lo studio citato include il ricorso alla **commistione di prodotti illegali con quelli legali** (cd. “*comingling*”) nelle prime fasi della catena di approvvigionamento, il che rende difficile distinguere fra flussi finanziari legittimi e illeciti.

Si rileva infine che la natura illecita e clandestina dei crimini ambientali contribuisce alla **difficoltà di stabilire statistiche accurate** sugli stessi e sull'entità dei flussi finanziari coinvolti.

Autorità e organismi dell'UE di contrasto ai reati ambientali

Europol

Il mandato di Europol - definito dall'articolo 88, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)) e dal suo regolamento istitutivo - investe fra le diverse tipologie di reati anche la [criminalità ambientale](#).

In relazione a questa e ad altre fattispecie di reato, Europol funge da:

- centro di **sostegno** per le operazioni di contrasto;
- centro di **informazioni** sulle attività criminali;
- centro di **competenze** in tema di applicazione della legge.

In particolare, oltre alla raccolta, conservazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni, l'Agenzia può sostenere e rafforzare le azioni delle autorità

competenti degli Stati membri svolgendo attività di **coordinamento, organizzazione e svolgimento di indagini e azioni operative comuni.**

Come riportato sul sito dell'Agenzia, i **reati ambientali** comprendono tutte le attività che violano la legislazione ambientale e causano danni o rischi significativi all'ambiente, alla salute umana o a entrambi.

Si specifica quindi che tali reati possono includere (senza tuttavia limitarsi alle fattispecie indicate):

- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento impropri dei rifiuti;
- la gestione illegale di un impianto in cui vengano svolte attività pericolose o in cui siano immagazzinate sostanze o preparati pericolosi;
- l'uccisione, la distruzione, il possesso o il commercio di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- la produzione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Viene in particolare sottolineato come sia il **traffico di rifiuti** a dimostrare la portata del problema. L'uso di strutture commerciali legali da parte di attori criminali è infatti una caratteristica intrinseca di questo settore della criminalità, rendendo in molti casi indistinguibili gli attori criminali dalle imprese legali. Le attività criminali coinvolte nel traffico di rifiuti si sono orientate verso un modello di *business* più complesso di gestione illecita dei rifiuti piuttosto che limitarsi semplicemente a scaricare illegalmente i rifiuti. I trafficanti di rifiuti operano ora lungo l'intera catena di trattamento dei rifiuti e fanno ampio ricorso all'uso di documenti falsi.

I reati ambientali sono caratterizzati dal loro **impatto sull'ambiente naturale**. Tale impatto si manifesta in:

- un aumento dei livelli di inquinamento,
- il degrado della fauna selvatica,
- una riduzione della biodiversità,
- un'alterazione dell'equilibrio ecologico.

I reati ambientali non sono senza **vittime**. Il danno che causano agli ecosistemi e all'ambiente comporta infatti:

- il rischio di malattie,
- catastrofi ambientali,
- cambiamenti climatici irreversibili,

- la contaminazione della catena alimentare,
- la riduzione dell'aspettativa di vita,
- la morte di esseri umani.

Europol sottolinea inoltre che i reati ambientali **sono molto redditizi**, quanto il traffico illegale di droga, ma con sanzioni molto più lievi e con una maggiore difficoltà nel poterli individuare. Tutti questi fattori li rendono estremamente attraenti per i gruppi della criminalità organizzata.

L'Agenzia evidenzia infine che il coinvolgimento nel traffico illegale di **rifiuti** e di **specie animali e vegetali in via di estinzione** è ormai una pratica abituale per molti gruppi della criminalità organizzata. I proventi di tali attività sono utilizzati anche per **finanziare il terrorismo** e, nel caso della criminalità ambientale organizzata, non è raro che le bande tradizionali di **stampo mafioso** utilizzino lo stesso *modus operandi* e le stesse rotte che impiegano per le loro altre attività.

L'**aspetto transfrontaliero** dei reati ambientali implica la necessità di una risposta paneuropea da parte delle forze dell'ordine, realizzata mediante una serie di strumenti, fra cui di rilievo è la **Rete della criminalità ambientale** ([*EnvCrimeNet*](#)), una rete informale, di cui fa parte anche Europol, che collega agenti di polizia e altri operatori sul campo.

I reati ambientali sono inoltre una delle **priorità dell'UE** nella lotta contro la criminalità grave e organizzata nell'ambito dell'[EMPACT 2022-2025](#), che infatti indica, fra gli altri, il seguente obiettivo: “smantellare le reti criminali coinvolte in tutte le forme di criminalità ambientale, con particolare attenzione al **traffico di rifiuti e di specie selvatiche**, nonché alle **reti criminali e ai singoli imprenditori criminali** in grado di infiltrarsi in strutture commerciali legali ad alto livello o di costituire società proprie che possano agevolare i loro reati”.

L'EMPACT — acronimo di *European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats* (piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità) — è una struttura il cui fine è assicurare un approccio integrato alla sicurezza interna dell'UE, con misure che vanno dalle indagini, dai controlli alle frontiere esterne e dalla cooperazione giudiziaria, doganale e di polizia fino alla gestione delle informazioni, l'innovazione, la formazione, la prevenzione e la dimensione esterna della sicurezza interna, oltre che, se del caso, partenariati pubblico-privati.

In tale contesto, Europol contribuisce al funzionamento di EMPACT predisponendo il documento [EU SOCTA](#) (*European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment*), che il Consiglio dell'UE utilizza come base per l'individuazione dei **settori criminali ritenuti prioritari**.

La [Nota informativa](#) sui risultati conseguiti nel 2024 da EMPACT indica che nel corso dell'anno sono stati registrati complessivamente **136 arresti**, e

che sono stati sequestrati 9 milioni di chili di **rifiuti urbani** e un gran numero di **anguille cieche** (per un valore di 32 milioni di euro).

In particolare, la Nota segnala le seguenti attività e operazioni:

Operazione Lake. Azione intrapresa contro il traffico di anguille cieche dall'Europa all'Asia, con 14.124 ispezioni effettuate, 122 persone arrestate, 32 milioni di euro di anguille cieche recuperate e due nuove rotte commerciali scoperte.

Operazione RIFIUTI. Incentrata sul traffico di rifiuti urbani e riguardante principalmente la Spagna e l'**Italia**, ha avuto per effetto l'arresto di 14 persone, lo smantellamento di un gruppo criminale che gestiva oltre 9 milioni di chili di rifiuti urbani e il sequestro di 7.600.000 euro.

Operazione UNITE (Incentrata su una rete asiatica). Con il sostegno del progetto *ISF UNITE*⁸, sono state effettuate ispezioni sul transito marittimo di rifiuti non solo fra l'Europa e l'Asia, ma anche verso l'Africa: 91 ispezioni effettuate in Asia, 38 in Africa e 52 in Europa. Sono state inoltre sequestrate diverse tonnellate di vari tipi di rifiuti (tessili, metalli, rifiuti elettronici, plastica).

Operazione Custos Viridis. Sono state svolte attività volte a migliorare l'*intelligence*, le ispezioni e le operazioni nel campo del traffico di rifiuti. È un approccio strategico a livello mondiale adottato con la partecipazione dei soggetti più rilevanti (l'Organizzazione mondiale delle dogane, l'Interpol, varie ONG).

Cooperazione. Esercitazione sul monitoraggio di attività sospette *online*, avviata con l'obiettivo di migliorare la preparazione dei vari Paesi, rendere più efficaci le attività *online* e aumentare la collaborazione con i Paesi terzi. In coordinamento con l'Interpol e l'**Operazione Thunder**, ha portato alla creazione di oltre 125 “pacchetti di *intelligence*”. L'attività di cooperazione è stata svolta in materia di allevamento illegale di bestiame, utilizzando un approccio amministrativo. Il documento riferisce che ha portato a una migliore comprensione del *modus operandi* criminale e anche all'individuazione di attività illegali in corso in Francia, **Italia**, Belgio, Irlanda e Spagna.

Eurojust

Eurojust (*European Union Agency for Criminal Justice Cooperation*) è l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria in materia penale e annovera, fra le sue competenze, la lotta alla **criminalità ambientale** (come risulta dall'Allegato I del suo [regolamento](#) istitutivo).

Per approfondimenti sulle attività di Eurojust, si rimanda da ultimo al Dossier europeo [n. 97/DE](#) “Riunione interparlamentare per la valutazione delle attività di

⁸ Progetto finanziato dal Fondo per la sicurezza interna (*Internal Security Fund* - ISF) dell'Unione europea. Cfr. il [regolamento \(UE\) 2021/1149](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che ha istituito il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2021-2027.

Eurojust - Bruxelles, 2 dicembre 2024”, a cura dei Servizi del Senato e della Camera dei deputati.

Ad Eurojust è stato demandato il compito di fornire l'**assistenza tecnica e operativa** di cui le autorità nazionali competenti necessitano per agevolare il coordinamento delle loro indagini (art. 20 della direttiva UE 2024/1203, su cui vd. *infra*).

Secondo i dati forniti nella relativa [pagina web](#), dalla panoramica del lavoro di Eurojust per tipologia di reato risulta che il numero di casi di criminalità ambientale registrati ammonta complessivamente a 57. Di questi, 14 sono nuove registrazioni.

Altre sedi di cooperazione

Nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata concorrono inoltre:

- il [forum](#) **sulla conformità ambientale e la governance** della Commissione europea, che riunisce un gruppo di esperti di alto livello che lavora per sostenere la lotta ai reati ambientali;
- le **reti degli operatori ambientali** a livello europeo, le quali svolgono un ruolo cruciale nella condivisione di buone pratiche, nello sviluppo di strumenti pratici per le ispezioni, l'individuazione e l'investigazione dei reati ambientali e nella formazione. In particolare, la Commissione collabora strettamente con tali reti per garantire priorità comuni e una migliore applicazione sul campo, nonché per tenere maggiormente conto, nell'ambito del suo lavoro politico e legislativo, delle esigenze degli operatori. La Commissione fornisce anche un sostegno finanziario all'organizzazione e alle attività delle reti attraverso lo strumento [LIFE](#).

Fra le principali reti europee di professionisti si segnalano:

- la **Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il rispetto del diritto ambientale** ([IMPEL](#)), i cui membri provengono da tutti gli Stati membri e sono costituiti da autorità ambientali e ispettorati ambientali a livello centrale o regionale. Comprende anche i Paesi candidati e potenziali candidati, nonché i membri dell'EFTA;
- la **Rete della criminalità ambientale** ([EnviCrimeNet](#)), già citata;
- la **Rete europea dei procuratori per l'ambiente**, che riunisce gli organismi responsabili dell'azione penale (e, in parte, anche dell'applicazione di sanzioni amministrative);
- il [forum](#) **europeo dei giudici per l'ambiente**, che riunisce giudici di tutta l'UE, compresi quelli che giudicano in cause penali, amministrative e civili.

Per approfondimenti si rinvia alla relativa [pagina web](#) della Commissione europea.

La direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente

L'Unione europea ha adottato diverse misure per combattere le reti criminali coinvolte nelle varie forme di criminalità ambientale. Da ultimo, è stata adottata la [direttiva \(UE\) 2024/1203](#) sulla **tutela penale dell'ambiente**, che ha sostituito le previgenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (*entrambe recepite nell'ordinamento italiano con il [decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121](#)*).

Come precisato al suo articolo 1, la direttiva 2024/1203 stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione.

Secondo quanto contenuto nella direttiva, gli Stati membri saranno tenuti a punire penalmente gli **atti intenzionali che danneggiano l'ambiente** nonché, in alcuni casi, quelli commessi per grave negligenza.

Il numero di condotte che costituiranno reato passerà da nove a venti. I nuovi reati comprendono il traffico di legname, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.

Di seguito le principali condotte che, se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscono reato:

- lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di **materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti** nell'aria, nel suolo o nell'acqua che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- l'immissione sul mercato di **prodotti** che violano un divieto o un altro requisito volto a tutelare l'ambiente, provocando danni rilevanti allo stesso;
- la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato, l'esportazione o l'uso di sostanze regolamentate da normative dell'Unione, come quelle sulle **sostanze chimiche**, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all'ambiente;
- la fabbricazione, l'impiego, lo stoccaggio, l'importazione o l'esportazione di **mercurio**, composti del mercurio, miscele di

mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, se tali condotte non sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/852;

- la **realizzazione di progetti**, ai sensi della [direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale](#), qualora tale condotta sia eseguita senza autorizzazione e provochi o rischi di provocare danni significativi all'ambiente;
- la raccolta, il trasporto o il trattamento dei **rifiuti**, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, se tale condotta riguardi i rifiuti pericolosi (quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE) e concerne quantità non trascurabili di tali rifiuti, oppure provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
- la **spedizione dei rifiuti**, ai sensi dell'articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) 2024/1157, se tale condotta concerne una quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- la violazione dell'obbligo di **riciclaggio delle navi** negli impianti di riciclaggio delle navi, inclusi nell'elenco europeo di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013, e lo **scarico degli inquinanti prodotti dalle navi** che abbiano effetti negativi sulla qualità dell'acqua o sugli ecosistemi marini;
- l'esercizio o la chiusura di un **impianto in cui è svolta un'attività pericolosa** o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, oppure la costruzione, l'esercizio e la dismissione illeciti di un impianto *offshore* che pongano un rischio di provocare danni significativi o danni ambientali (di cui alla direttiva 2012/18/UE);
- il trattamento illecito di **materiali radioattivi o sostanze radioattive** (di cui alle direttive 2013/59/Euratom, 2014/87/Euratom o 2013/51/Euratom del Consiglio);
- l'estrazione illegale di **acque superficiali o sotterranee**; ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
- l'abbattimento, la distruzione, la cattura, il possesso, l'offerta in vendita, la vendita o il commercio illegale di una **specie protetta** riconosciuta dalla [Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione](#) (CITES), che provochi il deterioramento degli *habitat* all'interno di un sito protetto o l'esecuzione di reati connessi al commercio di legname;

- l'introduzione nel territorio dell'Unione, l'immissione sul mercato, la detenzione, l'allevamento, il trasporto, l'utilizzo, lo scambio, il permesso di riproduzione, crescita o coltivazione, il rilascio nell'ambiente o la diffusione di **specie esotiche invasive** rilevanti al livello dell'Unione;
- le **sostanze che riducano illeticamente lo strato di ozono** nonché i **gas fluorurati**.

Inoltre, la nuova direttiva introduce una clausola relativa ai “**reati qualificati**”, che si applica qualora un reato di cui alla direttiva sia commesso intenzionalmente e provochi la distruzione dell'ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso. In tal caso, si applicheranno sanzioni più severe.

Di seguito le principali disposizioni che riguardano le **sanzioni**.

- I reati dolosi che provochino il decesso di una persona saranno punibili con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni (gli Stati membri potranno decidere se stabilire sanzioni ancora più severe nella loro legislazione nazionale). Altri reati comporteranno la reclusione fino a cinque anni. La pena detentiva massima per i reati qualificati sarà di almeno otto anni.
- Per le imprese le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro. Per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di euro.
- Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l'obbligo per l'autore del reato di ripristinare l'ambiente o di risarcire i danni, l'esclusione dello stesso dall'accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

Si offre di seguito una descrizione più dettagliata della [direttiva \(UE\) 2024/1203](#).

L'articolo 1 individua l'oggetto della disciplina, ovvero stabilire **norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni**, al fine di una più efficace tutela dell'ambiente, nonché per la prevenzione e il contrasto della criminalità ambientale.

L'articolo 2 reca le definizioni di ‘persona giuridica’, ‘*habitat* all'interno di un sito protetto’ ed ‘ecosistema’, rinviando agli atti legislativi dell'Unione europea in materia ambientale per l'interpretazione degli altri termini utilizzati.

L'articolo 3 dispone circa le condotte che violano atti legislativi dell'Unione, o le relative disposizioni nazionali di attuazione, distinguendo fra le condotte che configurano un reato quando sono compiute intenzionalmente da quelle che

configurano un reato quando sono poste in essere quanto meno per grave negligenza.

Il paragrafo 2 riprende e integra l'elenco, già contenuto nella direttiva 2008/99/CE, delle attività illecite poste in essere intenzionalmente che, provocando o potendo provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o rilevanti danni ambientali, costituiscono reato.

Le attività già comprese nell'elenco del 2009 sono relative: alla diffusione di sostanze o di radiazioni ionizzanti, nonché di "materie" o di "energia" - secondo l'integrazione apportata dalla direttiva in esame - nell'ambiente; alla gestione di rifiuti o altre sostanze pericolose, distinguendo - nel testo della direttiva del 2024 - i casi riferibili a rifiuti pericolosi e non; al controllo dei siti di smaltimento in seguito alla loro chiusura; alla produzione, all'uso e allo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive; alla produzione, alla commercializzazione e all'uso di sostanze dannose per l'ozono; alla violazione di norme a tutela di specie animali o vegetali selvatiche o di *habitat* protetti.

Al predetto **elenco di reati** la direttiva 2024/1203 aggiunge i seguenti: la violazione di restrizioni o divieti relativi alla commercializzazione di determinate sostanze inquinanti; la realizzazione di lavori di costruzione o interventi, sull'ambiente o sul paesaggio, dannosi per l'uomo, l'ambiente, i beni materiali e il patrimonio culturale; la spedizione illegale di rifiuti effettuata in quantità non trascurabile; le operazioni di riciclaggio delle navi non effettuate negli impianti di riciclaggio inclusi nell'elenco europeo; lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi; l'installazione, l'esercizio o lo smantellamento di un impianto in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze pericolose; le attività legate allo smaltimento di materiale radioattivo; l'estrazione di acque superficiali o sotterranee in grado di provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici; la commercializzazione di legname o prodotti derivati di provenienza illegale; la violazione delle restrizioni relative all'introduzione o la diffusione di specie esotiche invasive nel territorio dell'Unione; la produzione, la commercializzazione, l'uso e il rilascio di gas fluorurati a effetto serra.

Il par. 3 stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché i reati relativi alle condotte sopra elencate costituiscano reati qualificati se tali condotte provocano: *a)* la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un *habitat* all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o *habitat*; *b)* danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.

Il par. 4 specifica quali condotte debbano essere considerate reati anche se poste in essere per **grave negligenza**. Inoltre, nel valutare la rilevanza del danno o del danno probabile al fine dell'azione penale, si dovrà tenere conto di una serie di elementi quali le condizioni originarie dell'ambiente colpito, la durata, la gravità, la diffusione e la reversibilità del danno, l'eventuale violazione di una norma autorizzatoria, dell'eventuale entità trascurabile del danno, dello stato di conservazione della specie animale o vegetale oggetto del danno e del costo di ripristino dei danni ambientali.

L'articolo 4 riprende il corrispondente articolo della direttiva 2008/99/CE, sulla **punibilità penale del favoreggiamento e dell'istigazione** a commettere i reati

ambientali, prevedendo in aggiunta anche il concorso e, per determinati reati, il tentativo di reato.

L'articolo 5 riprende il corrispondente articolo della direttiva 2008/99/CE, che impone agli Stati membri di stabilire **sanzioni penali** effettive, proporzionate e dissuasive, aggiungendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena – 10, 8, 5 o 3 anni di reclusione a seconda del tipo di reato – e un elenco di possibili sanzioni accessorie (quali il ripristino dell'ambiente, l'esclusione dai finanziamenti pubblici, il ritiro di autorizzazioni inerenti alle attività che hanno portato al reato).

L'articolo 6 riprende testualmente la direttiva 2008/99/CE, sulla responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali. A tale proposito, l'articolo 7 reca un elenco di sanzioni che gli Stati membri devono prevedere per le persone giuridiche (fra cui: sanzioni pecuniarie, l'esclusione da aiuti o finanziamenti pubblici, l'interdizione all'esercizio dell'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e lo scioglimento del soggetto giuridico), indicando altresì i livelli massimi delle sanzioni pecuniarie, anche in termini di percentuale del fatturato mondiale totale della persona giuridica (5 o 3 per cento a seconda del tipo di reato).

Gli articoli 8 e 9 recano un elenco delle circostanze che devono essere considerate, rispettivamente, quali aggravanti o attenuanti in riferimento a determinati reati.

L'articolo 10 stabilisce che gli Stati membri adottino misure volte a consentire il tracciamento, l'identificazione, il congelamento e la confisca dei **proventi** derivati dalla commissione dei reati ambientali e dei beni strumentali utilizzati a tal fine.

L'articolo 11 prevede che gli Stati adottino misure volte a stabilire termini di prescrizione che consentano di condurre le indagini, l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria, indicando a tal fine il periodo massimo di prescrizione, in relazione a specifiche categorie di pena.

L'articolo 12 fissa i parametri per stabilire la **competenza giurisdizionale** di uno Stato membro, in relazione al luogo del reato o del danno e alla cittadinanza o residenza abituale dell'autore del reato. Inoltre lo Stato membro potrà estendere la propria giurisdizione, dopo aver informato la Commissione, a reati commessi al di fuori del proprio territorio, ma solo l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio e se nel proprio territorio ha sede la persona giuridica responsabile, il danneggiato è proprio cittadino o residente, e se vi è un rischio grave per l'ambiente nel proprio territorio.

Gli articoli da 13 a 18 stabiliscono obblighi per gli Stati membri in materia di strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l'azione penale, riconoscimento di diritti processuali alle persone interessate ed alle organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente, protezione delle persone che segnalano reati ambientali, campagne di informazione e sensibilizzazione in materia di reati ambientali, adeguamento delle risorse umane e finanziarie delle autorità nazionali, formazione del personale dell'apparato giudiziario.

Gli articoli 19 e 20 sono volti a favorire la cooperazione, rispettivamente, fra le autorità coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali dei vari

Stati membri e tra gli Stati membri, la Commissione e gli altri organi dell'Unione (**Eurojust, Europol, Procura europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode**).

Gli articoli 21 e 22 prevedono che gli Stati membri adottino una **Strategia nazionale di lotta contro i reati ambientali** e che provvedano a monitorare l'efficacia della lotta ai reati ambientali attraverso la raccolta di dati statistici, pubblicati periodicamente e trasmessi annualmente alla Commissione. A tal fine, l'articolo 23 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione volti a stabilire il formato standard per la trasmissione dei dati.

L'articolo 24 riguarda la procedura del comitato che assiste la Commissione.

L'articolo 25 stabilisce che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, un anno dopo la scadenza del termine per il recepimento, una **relazione sull'attuazione** della direttiva e sulle azioni intraprese, e che, dopo un ulteriore anno, la Commissione presenti una relazione sull'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri.

Gli articoli 26 e 27 stabiliscono che, nel recepire la nuova direttiva, i riferimenti alla direttiva 2008/99/CE si intendono sostituiti con la nuova direttiva, e che cessa di applicarsi la direttiva 2009/123/CE sulle misure di diritto penale contro l'inquinamento delle navi.

Gli articoli 28 e 29 stabiliscono, rispettivamente, il **termine per il recepimento** della direttiva da parte degli Stati (**entro il 21 maggio 2026**) e la data di entrata in vigore (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, quindi il 20 maggio 2024).

Ai sensi dell'articolo 30 sono destinatari delle disposizioni in commento gli Stati membri.

Il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il **21 maggio 2026**.

L'Italia sta dando seguito all'obbligo di recepimento attraverso la [legge 13 giugno 2025, n. 91](#) "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024".

Nel corso dell'esame parlamentare, il recepimento della direttiva è divenuto oggetto di un distinto articolo, l'**articolo 9** che, oltre a richiamare i principi e criteri generali di cui all'art. 32 della [legge n. 234/2012](#), detta principi e **criteri direttivi specifici** cui il Governo deve attenersi nell'emanazione degli atti delegati.

I principi e criteri direttivi specifici sono i seguenti:

- apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2004/1203, **con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti**, e alla previsione di sanzioni effettive,

dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti delle sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi di recepimento di direttive europee, stabiliti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- prevedere per le **persone giuridiche**, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20, della direttiva (UE) 2004/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

- prevedere adeguati meccanismi di **coordinamento e cooperazione fra le autorità competenti a livello nazionale** per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

- provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2004/1203, in relazione all'elaborazione e pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della **Strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali** e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di **dati statistici** relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

- apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1203, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva medesima, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, prevenzione, risorse e formazione.